

**COMUNE DI ASTI
SETTORE URBANISTICA ED
EDILIZIA PUBBLICA**

**DISCIPLINA CONCERNENTE
LA DETERMINAZIONE
DEL CONTRIBUTO DI
COSTRUZIONE**

DISCIPLINA CONCERNENTE
LA DETERMINAZIONE
DEL CONTRIBUTO DI
COSTRUZIONE

INDICE

TITOLO I

CONTRIBUTO AFFERENTE GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

Premessa	pag.	2
<u>Art. 1</u> Onerosità e gratuità delle trasformazioni	pag.	4
<u>Art. 2</u> Misura degli “OO.UU.”	pag.	7
<u>Art. 3</u> Tempo di riferimento	pag.	8
<u>Art. 4</u> Tempi di pagamento	pag.	9
<u>Art. 5</u> Scomputo e realizzazione diretta delle opere urbanizzative	pag.	10
<u>Art. 6</u> Determinazione degli “OO.UU.” nelle convenzioni o nelle norme degli strumenti urbanistici esecutivi	pag.	12
<u>Art. 7</u> Volture delle garanzie fidejussorie	pag.	14
<u>Art. 8</u> Destinazioni d’uso	pag.	15
<u>Art. 9</u> Edilizia economica e popolare e piani per insediamenti produttivi	pag.	19
<u>Art. 10</u> Territorio agricolo	pag.	20
<u>Art. 11</u> Utilizzo del territorio per impianti sportivi	pag.	21
<u>Art. 12</u> Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente	pag.	23

TITOLO II

CONTRIBUTO AFFERENTE IL COSTO DI COSTRUZIONE

Premessa	pag.	26
<u>Art. 13</u> Assoggettamento al contributo per costo di costruzione	pag.	28
<u>Art. 14</u> Misura del contributo	pag.	30

TITOLO III
SANZIONI PER RITARDATO
OD OMESSO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO

<u>Art. 15</u> Sanzioni applicabili	pag. 34
<u>Art. 16</u> Procedura di applicazione delle sanzioni	pag. 35

TITOLO IV
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI
COSTRUZIONE CIRCA I PERMESSI DI COSTRUIRE
A SANATORIA

<u>Art. 17</u> Criteri per la determinazione del contributo per il rilascio del permesso di costruire “a sanatoria”	pag. 37
---	---------

TITOLO V
TABELLE APPLICATIVE

<u>Art. 18</u> Tabelle applicative	pag. 40
------------------------------------	---------

TITOLO I
CONTRIBUTO AFFERENTE GLI
ONERI DI URBANIZZAZIONE

PREMESSA

- a.** L'art.3 della Legge 28 gennaio 1977, n° 10, obbligava alla corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, in presenza di trasformazioni edilizie o urbanistiche.
L'art.5 della stessa legge attribuiva ai Comuni il compito di fissare – con propria deliberazione – l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
- b.** L'art.51 della Legge Regionale 05.12.1977, n° 56 e s.m. ed i., stabiliva a sua volta – ai fini della determinazione e della destinazione del contributo anzidetto – quali siano le opere di urbanizzazione, distinguendole in opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta.
- c.** Con deliberazione n° 179/CR-4170, del 26 maggio 1977, il Consiglio Regionale del Piemonte ha definito le tabelle parametriche di cui all'art.5 della Legge 10/77; ha altresì stabilito criteri per l'analisi dei costi delle opere urbanizzative e norme generali per l'applicazione delle tabelle parametriche in sede comunale.
- d.** Con deliberazione n° 615/CR-1660 del 01.02.2000, il Consiglio Regionale del Piemonte ha modificato la D.C.R. n° 179/CR-4170, del 26.05.1977, mediante la sostituzione dei parametri relativi agli insediamenti turistici e l'integrazione dei parametri relativi agli insediamenti commerciali e direzionali.
- e.** Le tabelle parametriche regionali valgono per tutti i Comuni della Regione: compete, allora, a ciascun Comune fissare in concreto l'incidenza del contributo concessorio afferente alle opere di urbanizzazione, mediante adeguamento alla propria condizione.
Alcuni parametri regionali non presentano margini di discrezionalità; altri comportano invece l'esercizio, seppur limitato, di quest'ultima.
Il Consiglio Comunale di Asti ha ottemperato ai suoi compiti in materia, in conformità a quanto dianzi indicato, con la deliberazione n° 338/34, del 25 luglio 1977, con la D.C.C. n° 41, del 2 maggio 1996, che costituiva una prima revisione completa della normativa comunale e con la D.C.C. n° 36, del 19 aprile 2001.
- f.** L'art.7 della Legge 24.12.1992 n°537, 1° comma, fissa le norme relative all'aggiornamento della quota di contributo concessorio commisurata agli oneri di urbanizzazione, stabilendo che “Gli oneri di urbanizzazione di cui all'art.5 della Legge 28.01.1977 n° 10, sono aggiornati ogni quinquennio dai Comuni in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontrati e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale”; la citata norma muta in maniera rilevante l'impianto della previgente disciplina dettata dall'art.5 della Legge 10/77, che nella sua letteralità non prevedeva a carico di alcun soggetto istituzionale né obblighi, né semplici oneri di aggiornamento della componente del contributo concessorio in parola.
- g.** La Regione Piemonte ha approvato la Legge 06.08.1998, n° 21 “Norme per il recupero ai fini abitativi di sottotetti” e la Legge 08.07.1999, n° 19 “Norme in materia edilizia e modifiche alla Legge Regionale 5 dicembre 1977, n° 56 - Tutela e uso del suolo -”. Con la prima legge venivano fissati i criteri per la determinazione dei contributi concessori dei

locali sottotetto recuperati alla residenza; con la seconda sono stati stabiliti criteri circa l'onerosità dei mutamenti di destinazione d'uso, in presenza o meno di opere connesse.

- h.** Successivamente, la Regione ha altresì emanato la legge 8 maggio 2003, n°9 “Norme per il recupero funzionale dei rustici “ con la quale, tra l'altro, ha stabilito i criteri per la corresponsione del contributo concessorio, con successive modifiche ed integrazioni.
- i.** Il 30 giugno 2003 è entrato in vigore il D.P.R. 06.06.2001, n° 380 e s. m. ed i. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” (T.U. Edilizia) il quale ha introdotto anche una nuova disciplina relativa al contributo di costruzione annullando le precedenti normative in materia.
- l.** La Legge Regionale 28/05/2007, n. 13 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia”, all'articolo 8, detta nuove norme in merito al calcolo convenzionale delle volumetrie edilizie da applicare ai fini della determinazione del relativo contributo di costruzione.

Tutto ciò premesso, la determinazione e l'applicazione del contributo di costruzione nella quota afferente all'incidenza delle spese di urbanizzazione, è disciplinata – nel territorio del Comune di Asti – dalle disposizioni che seguono.

ARTICOLO 1

ONEROSITA' E GRATUITA' DELLE TRASFORMAZIONI

1. La quota di contributo afferente all'incidenza delle spese di urbanizzazione (qui di seguito, per brevità, denominata "OO.UU." oppure "oneri di urbanizzazione") è dovuta per gli interventi, che si realizzano sia mediante permesso di costruire e sia mediante denuncia d'inizio attività (D.I.A.), che determinano un maggior carico urbanistico, derivante dall'intervento di trasformazione edilizia o urbanistica ovvero dal mutamento di destinazione d'uso quando ciò comporti il passaggio ad una destinazione per la quale le tabelle parametriche dell'incidenza degli "OO.UU." prevedono oneri urbanizzativi più elevati rispetto a quelli della precedente destinazione.

2. Danno luogo ad un aumento del carico urbanistico gli interventi di:
 - a) Nuova costruzione (nuovo impianto – completamento – ampliamento, con esclusione degli edifici residenziali unifamiliari nella misura non superiore al 20% ricostruzione);
 - b) ristrutturazione edilizia – sostituzione edilizia;
 - c) ristrutturazione urbanistica;
 - d) mutamento della destinazione d'uso;
 - e) recupero dei sottotetti ai sensi della Legge regionale 21/98;
 - f) recupero dei rustici ai sensi della Legge regionale 9/03.Dà luogo al mutamento della destinazione d'uso, indipendentemente dal tipo di intervento che lo accompagna e dall'esistenza stessa di un intervento edilizio, il passaggio dall'una all'altra delle categorie previste dall'art.8 della L.R. 08.07.1999 n° 19.
Non dà luogo al mutamento della destinazione d'uso il passaggio da una destinazione accessoria ad una destinazione principale – ancorché nella stessa categoria – come indicate nel successivo articolo 8: in tale caso, tuttavia, gli oneri di urbanizzazione dovuti sono determinati sottraendo l'onere corrispondente alla destinazione accessoria all'onere intero afferente alla destinazione principale.
Qualora le destinazioni d'uso delle attività industriali, artigianali, turistiche, commerciali, direzionali e della zona agricola, vengano modificate nei 10 anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinato con riferimento al momento della variazione.

3. Restano salve le esenzioni stabilite dall'articolo 17, del D.P.R. 380/01 e s. m. e i.
Ai fini dell'esenzione dal contributo per oneri di urbanizzazione ex art.17, comma 3, lett. "c", D.P.R. 380/01 e s.m. e i., occorre che l'opera da realizzare sia pubblica o di interesse pubblico e venga realizzata dall'ente istituzionalmente competente oppure dagli enti ecclesiastici della Chiesa Cattolica nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, relativamente alle opere di cui alla legge 1 agosto 2003, n.ro 206.
Per gli interventi onerosi da realizzare in zone vincolate a servizi pubblici dal vigente P.R.G.C., si applicano i valori tabellari corrispondenti a quelli delle aree di Piano entro le quali tali servizi sono ricompresi.
Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato il contributo di costruzione è commisurato all'incidenza delle sole opere di urbanizzazione.

4. La ricostruzione di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti od atti accertati, colposi o dolosi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo, ai sensi dell'art.69 del Regolamento Edilizio Comunale oppure la ricostruzione di edifici che minacciano di crollare per gli stessi eventi o fatti indicati nell'art. 69 del R.E.C. medesimo e per i quali è stata emessa apposita ordinanza sindacale, sono assoggettabili a permesso di costruire gratuito.
5. Le varianti ai permessi di costruire o alle D.I.A. rilasciati con aumento della volumetria reale oppure della superficie (non residenziale) reale ovvero mutamenti di destinazione d'uso "onerosi" determinano un'integrazione al contributo per oneri di urbanizzazione corrispondente all'incremento anzidetto, fermo restando la quota a suo tempo corrisposta.
6. Le varianti definite "sostanziali" a termine di legge comportano la rideterminazione degli OO.UU. relativi all'intera opera assentita definitivamente, fermo restando lo scomputo della quota già corrisposta in origine.
7. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purchè sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.
8. Allo scopo di incentivare la progettazione e la realizzazione dei fabbricati ad uso residenziale secondo i principi e gli indirizzi dell'architettura sostenibile e della bio-edilizia contenuti nel Regolamento Edilizio Comunale, il contributo afferente all'incidenza delle spese di urbanizzazione, come determinato secondo la presente disciplina, è in fine ridotto nelle seguenti misure, in relazione al raggiungimento di determinati punteggi di merito di sostenibilità:
riduzione del 05% (cinque per cento) per punteggio compreso tra 40 e 60 (classe di merito 3),
riduzione del 10% (dieci per cento) per punteggio compreso tra 61 e 80 (classe di merito 2),
riduzione del 15% (quindici per cento) per punteggio compreso tra 81 e 100 (classe di merito 1).
9. Allo scopo di incentivare il lavoro e di facilitare la ripresa dell'economia locale, relativamente agli interventi edilizi di nuova costruzione ed ampliamento di fabbricati con destinazione d'uso produttiva ed ubicati nelle aree che il vigente Piano Regolatore Generale Comunale classifica quali "Aree produttive" – articoli 23 e 24 delle Norme Tecniche di Attuazione – (categorie "B produttiva" e "D" dell'articolo 2, D.M. 02.04.1968, n.ro 1444), il contributo afferente all'incidenza delle spese di urbanizzazione, sia in parte primaria e sia in parte secondaria, come determinato secondo la presente disciplina, è ridotto del 20% (venti per cento). Detta riduzione è riservata esclusivamente agli imprenditori che si impegnano formalmente ad insediare in tali fabbricati la propria attività produttiva ed a mantenerla per almeno cinque anni – a far tempo dalla data del certificato di agibilità – ovvero a non alienare, per detto termine, gli immobili se non ad altro soggetto imprenditore nelle stesse condizioni e che assuma analogo impegno. Nel caso in cui il richiedente il permesso di costruire od il titolare della denuncia d'inizio attività, sia una società di leasing, i requisiti soggettivi e l'impegno devono sussistere preventivamente in capo all'imprenditore locatario.

9bis. Ancora allo scopo di incentivare il lavoro e di facilitare la ripresa economica, in relazione agli interventi di nuova costruzione ed ampliamento di fabbricati con destinazione d'uso produttiva ricadenti nelle aree che il vigente Piano Regolatore Generale classifica quali "Aree produttive" di cui agli articoli 23 e 34 delle Norme Tecniche di Attuazione (categorie "B produttiva" e "D", articolo 2 D.M. n. 1444/1968), per le aziende artigianali o industriali insediate o che intendono insediarsi nel territorio comunale, è previsto uno sconto pari al 10% (dieci per cento) del contributo afferente all'incidenza delle spese di urbanizzazione (primaria e secondaria) come determinato secondo la presente disciplina, per ogni scaglione di 10 (dieci) nuovi assunti oltre i 50 (cinquanta) dipendenti fino a raggiungere un massimo di sconto totale pari al 90% (novanta per cento).

Per nuovi assunti si intendono le persone non già occupate presso altre aziende aventi la sede nel territorio del Comune di Asti, di cui almeno il 30% (trenta per cento) provenienti dalle liste di disoccupazione, ed almeno il 30% (trenta per cento) del totale di età anagrafica inferiore a 35 (trentacinque) anni.

Lo sconto, applicato al rilascio del permesso di costruire, deve essere garantito per anni 10 (dieci) da apposita fidejussione bancaria a prima richiesta e l'azienda beneficiaria dovrà attestare annualmente, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare o del legale rappresentante, di aver mantenuto i requisiti che hanno dato diritto allo sconto medesimo, pena la decadenza del beneficio e l'immediato pagamento dell'equivalente monetario dello sconto calcolato al momento attuale.

Il mantenimento dei requisiti dovrà essere attestato, pena sempre la decadenza del beneficio ed il conseguente pagamento dell'equivalente monetario dello sconto, anche nel caso di subentro nei dieci anni successivi di una nuova azienda a quella che originariamente aveva usufruito dello sconto.

10. Gli oneri di urbanizzazione devono essere rimborsati ai titolari degli atti di assenso edilizio tutte le volte che tali atti non siano stati utilizzati per loro vizi di legittimità rilevati dal Comune con un provvedimento di annullamento in autotutela ovvero accertati in giudizio ed anche nei casi di decadenza del titolo abilitativo per mancata realizzazione dell'intervento edificatorio assentito nei termini prescritti.

Le eventuali sanzioni per ritardato o mancato pagamento degli oneri sono accessorie e seguono, pertanto, la sorte degli oneri stessi, cioè sono rimborsate se del caso.

ARTICOLO 2

MISURA DEGLI “OO.UU.”

1. Gli “OO.UU.” sono applicati in conformità a quanto stabilito dalle apposite tabelle allegare alla presente disciplina e redatte sulla base dei parametri, dei criteri e delle norme fissate dalla Regione Piemonte e delle determinazioni assunte al riguardo dagli organi deliberativi del Comune di Asti.
2. Gli “OO.UU.” sono commisurati al volume effettivo reale lordo (comprensivo di solai e murature perimetrali) negli interventi relativi a destinazioni residenziali (con esclusione degli interventi finalizzati al recupero dei sottotetti all’uso abitativo di cui alla L.R. 21/98 la quale dispone diversamente) e alle superfici interne lorde (con esclusione delle murature perimetrali) per tutte le altre destinazioni compresi gli accessori della residenza.
3. Per le nuove costruzioni, la metodologia di calcolo del volume effettivo reale lordo è quella indicata all’articolo 8, commi 1 e 2 della legge regionale 28.05.2007, n. 13:
“1. Lo spessore delle murature esterne, tamponature o muri portanti, superiore ai 30 centimetri nelle nuove costruzioni, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all’esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ed acustico o di inerzia termica non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici, e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi.
2. Le serre solari e altri elementi costruttivi finalizzati alla captazione diretta dell’energia solare e all’esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico sono esclusi dai computi di cui al comma 1 secondo i limiti fissati nella deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 21, comma 1, lettera g).”.

ARTICOLO 3

TEMPO DI RIFERIMENTO

- 1.** Gli “OO.UU.” sono calcolati con riferimento alla data del rilascio del permesso di costruire, al momento della presentazione della denuncia di inizio attività nonché alla presentazione della comunicazione di mutamento di destinazione d’uso senza opere nei casi previsti dalla L.R. 19/99.
Si intende per data del rilascio quella di sottoscrizione del permesso di costruire da parte del Dirigente competente a conclusione del procedimento di formazione dell’atto medesimo.
- 2.** Su richiesta scritta dell’interessato gli OO.UU. possono essere rateizzati e le rate sono comunque calcolate come disposto dal precedente comma.
- 3.** Il contributo di costruzione commisurato all’incidenza degli OO.UU. si prescrive in dieci anni dalla data di rilascio del permesso di costruire.

ARTICOLO 4

TEMPI DI PAGAMENTO

1. Gli oneri di urbanizzazione sono corrisposti in un'unica rata, da versare al Tesoriere del Comune nella fase immediatamente precedente il rilascio del permesso di costruire ovvero al momento della presentazione della D.I.A. o della comunicazione di mutamento di destinazione d'uso senza opere connesse, quando l'importo degli oneri medesimi non superi i 2600 Euro.
2. Quando l'importo degli "OO.UU." supera la somma anzidetta, il pagamento degli stessi può essere rateizzato a seguito di richiesta scritta dell'interessato, in quattro rate eguali semestrali, di cui la prima deve essere versata nella fase immediatamente precedente il rilascio del permesso di costruire ovvero al momento di presentazione della D.I.A. o della comunicazione di mutamento di destinazione d'uso senza opere; la seconda allo scadere del primo semestre successivo alla data dell'assenso determinata in conformità all'art.3 che precede; la terza allo scadere dell'anno successivo a tale data; l'ultima al termine del terzo semestre successivo alla data medesima; la rateizzazione non dà luogo a interessi.
3. Se il permesso di costruire è rilasciato "in sanatoria" per opere abusivamente realizzate, la quota degli OO.UU., trattandosi di sanzione amministrativa, non può essere rateizzata bensì deve essere corrisposta in un'unica soluzione.
4. Nel permesso di costruire verranno indicate le date di scadenza e l'importo di ciascuna rata.
5. Nei casi di cui al precedente comma 2, il pagamento dell'importo corrispondente alla somma di seconda, terza e quarta rata deve essere garantito mediante fidejussione bancaria o mediante polizza cauzionale assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni, autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi delle vigenti leggi.
6. La garanzia fidejussoria deve essere resa per una somma pari all'importo totale delle rate seconda, terza e quarta di cui al precedente comma 2 e maggiorata del 10% a copertura delle spese di riscossione destinate a gravare sul Comune e delle eventuali sanzioni amministrative previste, nel caso di omesso e/o ritardato pagamento delle rate stesse.
7. Restano salve le determinazioni recate dalle convenzioni urbanistiche stipulate e vigenti.

ARTICOLO 5

SCOMPUTO E REALIZZAZIONE DIRETTA DELLE OPERE URBANIZZATIVE

1. “Salvo quanto previsto dall’articolo 32, comma 1, lettera g), D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, come modificato dal D.Lgs. 113/’07, a seguito di richiesta formale del richiedente il permesso di costruire, qualora questo sia convenzionato ovvero il richiedente medesimo abbia stipulato uno specifico atto unilaterale d’obbligo, l’Amministrazione Comunale può consentire di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione primaria funzionalmente connesse con l’intervento edilizio a scomputo totale o parziale del corrispondente contributo dovuto per “OO.UU.”
2. Nel caso di cui al precedente comma, l’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale alla realizzazione diretta delle opere urbanizzative ed al conseguente scomputo degli “OO.UU.” è deliberata sulla base di progetto e computo metrico estimativo nonché piano di sicurezza dei lavori ai sensi delle vigenti norme, chiaramente e compiutamente descrittivi delle opere urbanizzative da realizzare direttamente ad opera del titolare del permesso di costruire. Progetto e computo sono proposti dal richiedente, in conformità ai criteri preventivi definiti dal Comune. Essi sono accompagnati dalla dichiarazione del richiedente di voler eseguire quelle opere, da produrre all’atto della presentazione della domanda di permesso di costruire e comunque prima del rilascio del permesso stesso.
3. Nel caso di cui ai precedenti commi, allo scopo di incentivare la realizzazione delle opere urbanizzative (inerenti l’intervento edilizio progettato) direttamente da parte dei titolari di permessi di costruire, con esclusione di quelli in attuazione di piani convenzionati, l’Amministrazione Comunale provvede ad applicare una riduzione del 4% dell’ammontare netto dell’onere in parte primaria qualora questo sia di importo pari o superiore a Euro 26000.
4. Al fine di calcolare lo scomputo, totale o parziale, degli “OO.UU.”, si opera il confronto fra l’importo degli oneri di urbanizzazione primaria dovuti nel caso concreto e determinati al momento del rilascio del permesso di costruire ed il prezzo delle opere urbanizzative di cui è autorizzata la realizzazione diretta. Tale prezzo è determinato attraverso l’impiego del prezzario comunale vigente al momento della determinazione degli OO.UU.
Quando il titolare del permesso di costruire abbia dichiarato di voler eseguire determinate opere urbanizzative in via diretta, non si fa luogo a rimborsi a carico del Comune, ancorché il prezzo delle opere realizzate direttamente superi l’ammontare degli “OO.UU.” dovuti e calcolati tabellarmente.
Qualora l’importo del progetto delle opere urbanizzative realizzate direttamente sia inferiore all’importo calcolato tabellarmente, la differenza derivante andrà monetizzata.
La mancata (od incompleta) realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione - autorizzate con permesso di costruire - ovvero la differenza tra i lavori effettivamente realizzati (come da progetto assentito) ed il computo tabellare, comportano la monetizzazione dell’importo dovuto aggiornato degli interessi legali previsti dalla legge e maturati a partire dal 541° giorno successivo alla data del permesso di costruire, considerato che l’attuale normativa vigente prevede la possibilità di assolvere tutti gli

oneri, mediante rateizzazione, entro 18 mesi (540 gg.) dalla data del permesso medesimo. Gli interessi legali in parola sono computati fino alla data di avvenuta ultimazione delle opere di urbanizzazione.

- 5.** Ove sia autorizzata la realizzazione diretta delle opere urbanizzative, la realizzazione esatta e a regola d'arte delle stesse è garantita da apposita fidejussione (vedasi art. 4, comma 5) salvo che le opere medesime siano realizzate ed ultimate prima dell'esecuzione dei lavori oggetto del permesso di costruire.
La somma garantita dalla fidejussione anzidetta è pari all'importo degli oneri determinati tabellarmente e maggiorato del trenta per cento a copertura degli eventuali aumenti nel costo di realizzazione delle opere di urbanizzazione nel corso del tempo nonché delle spese destinate a gravare sul Comune in caso di inadempienza dell'obbligato.

ARTICOLO 6

DETERMINAZIONE DEGLI “OO.UU.” NELLE CONVENZIONI O NELLE NORME DEGLI STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI

1. Nel caso di S.U.E. od interventi convenzionati gli “OO.UU.” sono determinati secondo le tabelle di cui all’art. 18 all’atto del rilascio dei singoli permessi di costruire secondo i valori unitari vigenti al momento del rilascio medesimo.
Ove lo strumento urbanistico esecutivo investa un’area di superficie complessivamente pari o superiore ai dieci ettari, la misura degli “OO.UU.” è fissata mediante stima analitica.
2. A scomputo totale o parziale delle quote di oneri di urbanizzazione dovute, il titolare può, altresì obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con modalità e garanzie stabilite nell’atto di convenzionamento con il Comune.
Nel caso in cui lo S.U.E. si realizzi mediante il rilascio di più permessi di costruire ciascuno per ogni singolo lotto, occorre preventivamente, prima cioè della stipula dell’atto di convenzione, stabilire l’incidenza percentuale degli “OO.UU.”rispetto il progetto esecutivo di realizzazione approvato, per ogni singolo lotto: tale percentuale dovrà valere per determinare, all’atto del rilascio dei singoli permessi di costruire in tempi diversi e successivi, eventuali pagamenti a saldo.
3. Le fidejussioni prestate a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi in materia di “OO.UU.” da assolvere con esecuzione diretta dalle opere di urbanizzazione nell’ambito degli strumenti urbanistici esecutivi, devono garantire la totalità degli obblighi medesimi, con riferimento all’intero strumento, anche in caso di rilascio dei permessi di costruire graduato nel tempo, salvo diverse disposizioni contenute nell’atto di convenzionamento urbanistico.
4. Le fidejussioni di cui al comma 3 relative al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione dovranno essere prestate prima della stipula dell’atto di convenzione.
5. E’ comunque fatta salva l’applicazione del comma 1 dell’art.17 del D.P.R. 380/01 che stabilisce quanto segue:
“Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione – tipo prevista dall’articolo 18”.
Nella convenzione può essere prevista la diretta esecuzione da parte dell’interessato delle opere di urbanizzazione in luogo del pagamento ed in tal caso debbono essere descritte le opere da eseguire e precisati i termini e le garanzie per l’esecuzione delle opere medesime”.
Analogamente le eventuali superfici accessorie alla residenza sono anch’esse esenti dal contributo afferente il costo di costruzione in quanto parificate per tali fini a quelle residenziali. Per la determinazione “dell’onere applicato” si dovrà per riferimento alle tabelle parametriche relative alle specifiche aree e destinazioni d’uso con l’introduzione del parametro previsto dalla D.C.R. 179/CR – 4170 del 26/05/77 e cioè “0.8”.

6. Le disposizioni relative alle aree di edilizia economica popolare e dei P.I.P. sono stabilite dal successivo art.9.

ARTICOLO 7

VOLTURE DELLE GARANZIE FIDEJUSSORIE

- 1.** L'eventuale trasferimento del permesso di costruire (insieme all'immobile) o dell'immobile oggetto di denuncia di inizio attività ad altri titolari, presuppone l'assunzione delle fidejussioni a carico del nuovo obbligato principale; qualora ciò non avvenga in forma esplicita e comunicata all'Amministrazione Comunale, il precedente titolare rimane in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale stessa.

ARTICOLO 8

DESTINAZIONI D'USO

1.a) RESIDENZIALE E ATTIVITA' CONNESSE CON LA RESIDENZA

DESTINAZIONE PRINCIPALE (vedasi art. 18 tabella 6.A)

- Locali di abitazione (comprensivi dei vani scala), locali abitabili situati nei sottotetti e/o in tutto o in parte, al di sotto del suolo (tavernette). Residenze agricole. Sono esclusi quei locali la cui destinazione, di per sé, non consente l'utilizzo continuativo da parte di persone.
- Uffici e studi privati professionali (legali, tecnici, contabili, ecc.), poliambulatori, medici, odontoiatrici, infermieristici, fisiatrici e per la cura della persona, la cui dimensione non superi i 200 mq. di s.l.p. e che, per la loro realizzazione o trasformazione, non comportino modifiche alle caratteristiche igienico-edilizie ed impiantistiche proprie delle abitazioni. Nel caso in cui le dimensioni dell'unità immobiliare siano superiori ai 200 mq., la destinazione d'uso di riferimento è quella *direzionale* di cui al punto 1.d) del presente articolo.
- Sedi di istituzioni e associazioni assistenziali, culturali, sportive, religiose, ecclesiastiche e similari.
- Sedi di attività private indirizzate all'istruzione o alla formazione professionale; scuole, asili privati e baby-parking, residenze collettive in genere quali collegi, convitti, ecc..
- Circoli privati che non somministrano bevande e alimenti ai propri soci.
- Attività al diretto servizio dei residenti, non moleste né nocive, incapaci di generare apprezzabili modificazioni dei flussi di traffico e delle necessità di sosta di veicoli, non rientranti nelle categorie che seguono.
- Case ed appartamenti per vacanze, alloggi vacanze, bed & breakfast, esercizi di affittacamere.

DESTINAZIONE ACCESSORIA (vedasi art. 18 tabella 6.F)

- Autorimesse, con esclusione di quelle legate con atto di vincolo pertinenziale alle unità immobiliari ai sensi dell'art.9 della legge 24.03.1989 n°122 e s.m. ed i., cantine, sottotetti non abitabili (se accessibili mediante scala realizzata con struttura fissa), locali di sgombero ed accessori in genere della residenza, volumi tecnologici.

1.b) PRODUTTIVA ARTIGIANALE / INDUSTRIALE E AGRICOLA PRODUTTIVA

DESTINAZIONE PRINCIPALE (vedasi art. 18 tabelle 6.B1 e 6.B2)

- Edifici produttivi di ogni tipo e genere con annessi uffici (strumentali e funzionali a questi) e magazzini connessi all'attività di produzione, locali di esposizione e di vendita esclusivamente dei propri prodotti, laboratori di ricerca.

Ai locali in cui sono svolte funzioni commerciali non dei propri prodotti (di vendita, di esposizione ed analoghe) nonché alle abitazioni ed ai loro accessori, benchè connessi con gli insediamenti produttivi, si applicano gli "OO.UU." e/o la disciplina propria dei settori commerciale e residenziale.

- Locali per artigianato di servizio quali parrucchieri, calzolai, panettieri e similari, servizi per l'igiene e la pulizia, estetisti ed altre attività analoghe per la produzione di servizi e beni che necessitano ai residenti in loco ed alla vita urbana locale.
- Locali per attività artigianali quali copisterie, litografie, serigrafie ed arti grafiche in genere, restauratori di mobili, corniciai, tappezzeri ed analoghi laboratori artigianali che, per caratteristiche e dimensioni, possono essere assimilati all'artigianato di servizio.
- Impianti per la manutenzione degli autoveicoli con esclusione degli impianti di distribuzione carburanti.
- Magazzini, tettoie e altri locali di servizio dell'attività agricola quali depositi materiali e attrezzature, ricoveri macchinari ed animali, cantine di vinificazione, impianti per la conservazione dei prodotti agricoli, ecc.), quando non esenti ai sensi dell'art.17 del D.P.R. 380/01 e s.m. e i..

DESTINAZIONE ACCESSORIA (vedasi art. 18 tabella 6.F)

Servizi ed accessori, vani tecnologici, scale, ecc.

1.c) COMMERCIALE

DESTINAZIONE PRINCIPALE (vedasi art. 18 tabella 6.C)

- Esercizi commerciali di vendita al dettaglio (superficie di vendita come definita dalla L.R. 28/99): esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, supermercati, grandi strutture di vendita, ipermercati, centri polifunzionali e centri commerciali nonché mercati dell'usato in genere.
- Esercizi di commercio di vendita all'ingrosso, nella misura pari al 7% della superficie complessiva dell'attività.
- Bar e relativi dehors non stagionali, ristoranti, pizzerie e paninoteche, circoli privati che somministrano bevande e alimenti ai soci quando non risulti prevalente l'attività di spettacolo e ricreativa, night-club, piano-bar, ecc...
- Strutture sanitarie private organizzate per la lungodegenza degli ospiti quali ospedali, cliniche, case di cura, ecc..
- Agenzie bancarie, finanziarie, assicurative, turistiche, immobiliari, di ricerca occupazionale, di sondaggio dei mercati, d'affari, ecc..

- Stazioni di servizio e distribuzione carburanti; impianti di autolavaggio self-service.

DESTINAZIONE ACCESSORIA (vedasi art. 18 tabella 6.F)

- Uffici amministrativi, retri, magazzini, depositi, locali di sgombero e stoccaggio merci, cucine e locali per la preparazione di vivande, locali esposizione accessibili al pubblico o meno, scale, servizi igienici e vani tecnologici.
- Aree di vendita all'ingrosso oltre la quota del 7% prevista al punto che precede.

1.d) DIREZIONALE

DESTINAZIONE PRINCIPALE (vedasi art. 18 tabella 6.D)

- Uffici e centri direzionali di consistenti dimensioni destinati a svolgere funzioni direttive od operative.
- Centrali di aziende od istituti articolati.
- Studi professionali privati di cui al punto 1.a) che precede con dimensioni superiori a 200 mq di s.l.p..

DESTINAZIONE ACCESSORIA (vedasi art. 18 tabella 6.F)

- Archivi, magazzini, depositi, locali di sgombero, scale, servizi igienici e vani tecnologici.

1.e) TURISTICA – RICETTIVA – SPORTIVA

DESTINAZIONE PRINCIPALE (vedasi art. 18 tabella 6.E)

- Attività alberghiera comprendente anche le attività di ristorazione, bar e connesse.
- Attività extralberghiere, ostelli della gioventù.
- Impianti sportivi e palestre private.
- Impianti per l'impiego del tempo libero e ricreativi e per attività ludiche (sale giochi, video giochi, bowling, ecc.).
- Discoteche, sale da ballo e strutture analoghe nonché circoli privati in cui risulti prevalente l'attività di spettacolo per i propri soci indipendentemente dalla somministrazione o meno di bevande ed alimenti ai soci medesimi.

- Impianti per lo spettacolo quali cinema, multisale cinematografiche, teatri e altri analoghi.
- Strutture socio-assistenziali di iniziativa privata e residenze per anziani.

DESTINAZIONE ACCESSORIA (vedasi art. 18 tabella 6.F)

- Uffici amministrativi, depositi, magazzini, locali di sgombero, cucine e locali per la preparazione di vivande, scale, servizi igienici, vani tecnici, ecc..
2. In considerazione dell'estrema difficoltà a ricondurre i vani a destinazione accessoria alle destinazioni d'uso tipizzate e tenuto conto del fatto che gli stessi ingenerano un peso insediativo minore, i vani a destinazione accessoria di cui ai commi precedenti vengono assimilati virtualmente agli insediamenti artigianali, caratterizzati dal fatto di presentare il numero più basso di addetti, con l'applicazione dei soli parametri relativi al grado di preesistenza delle opere di urbanizzazione (art. 18 tabella 6.F).
 3. Analogamente a quanto previsto dal comma che precede si applica la stessa disciplina per fabbricati adibiti a parcheggio ed alle autorimesse non legate con vincolo pertinenziale ai sensi dell'articolo 9, legge 122/89 e s. m. e i. (art. 18 tabella 6.F).
 4. Anche l'attività agricola produttiva è equiparata alla produttiva industriale / artigianale caratterizzata dal fatto di presentare il numero più basso di addetti (art. 18 tabella 6.B2)
 5. E' consentita l'utilizzazione di locali esistenti con destinazione d'uso commerciale da parte di attività artigianali di servizio ed assimilate senza dover provvedere al mutamento della destinazione d'uso degli stessi ed al conseguente eventuale conferimento di oneri urbanizzativi.
 6. Non è dovuta la quota differenziale di OO.UU per i mutamenti di destinazione d'uso nei casi in cui venga reintrodotta una destinazione precedentemente assentita, per la quale era stato corrisposto il contributo di oneri di urbanizzazione, ancorché poi successivamente mutata.

ARTICOLO 9

EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE E PIANI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

1. Nelle aree di cui alla legge 167/62, cedute in proprietà o concesse in diritto di superficie, convenzionate ai sensi dell'art.35 della L. 865/71, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono determinati secondo i disposti dell'art.3, comma 63, della Legge 23/12/1996 n° 662.

Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, sia per le aree concesse in diritto di superficie sia per quelle cedute in proprietà, è determinato in misura pari al costo di realizzazione in proporzione al volume edificabile.

In ogni caso la misura degli oneri dovuti non potrà mai risultare inferiore al valore derivante dall'applicazione delle tabelle parametriche relative alle specifiche aree e destinazioni d'uso. (vedasi tabelle), nelle quali per determinare "l'onere applicato" dovranno introdursi i parametri previsti dalla D.C.R. 179/CR – 4170 del 26/05/1977 e cioè "0.7" in aree concesse in diritto di superficie e "0.8" per quelle cedute in proprietà per quanto riguarda il residenziale e i relativi accessori e "0.9" in entrambi i casi per quanto riguarda il commerciale e il direzionale con i relativi accessori. E' comunque fatta salva l'applicazione del comma 1 dell'art. 17 del D.P.R. 380/01, che stabilisce quanto segue:

"Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione – tipo prevista dall'articolo 18."

Nella convenzione può essere prevista la diretta esecuzione da parte dell'interessato delle opere di urbanizzazione, in luogo del pagamento ed in tal caso debbono essere descritte le opere da eseguire e precisati i termini e le garanzie per l'esecuzione delle opere medesime.

Analogamente, le eventuali superfici accessorie alla residenza sono anch'esse esenti dal contributo afferente il costo di costruzione in quanto parificate per tali fini a quelle residenziali. Occorre precisare tuttavia che per le superfici "non convenzionate", ancorché realizzate all'interno di piani per l'edilizia economica e popolare, è dovuto il relativo contributo afferente il costo di costruzione nella misura prevista al successivo titolo II.

2. Il Comune, nella convenzione, può stabilire a favore degli enti e delle cooperative che costruiscono alloggi da concedere in locazione, condizioni particolari per quanto riguarda l'assolvimento degli oneri di urbanizzazione.
3. Per gli interventi ricadenti in aree ex art.27 L. 865/71 (Piani insediamenti produttivi – PIP) gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, sia per le aree concesse in diritto di superficie e sia per quelle cedute in proprietà, sono determinati in misura pari al costo di realizzazione in proporzione alla superficie coperta edificata, con l'introduzione dei parametri previsti dalla D.C.R. 179/CR – 4170 del 26/05/1977 e cioè "0,8" in aree concesse in diritto di superficie e "0,9" per quelle cedute in proprietà per quanto riguarda la destinazione industriale e artigianale.

ARTICOLO 10

TERRITORIO AGRICOLO

1. Nel territorio agricolo extraurbano (aree agricole ed aree a tutela paesistica) sono esenti dal contributo di onerosità le opere di cui all'art.17, comma 3, lett.“a”, del D.P.R. 380/01 e s. m. e i. e quelle per l'edificazione delle residenze rurali di cui all'art.25, 3° comma, lett. “a” e “b”, della L.R. 56/77e s.m. ed. i..
Sono altresì esenti dal contributo di onerosità gli interventi che riguardano l'attività di agriturismo, dotata dei requisiti prescritti dalle vigenti leggi in materia e realizzati da imprenditori agricoli a titolo principale.
2. Gli interventi relativi alla costruzione di fabbricati di servizio e produttivi agricoli pertinenti l'attività agricola in genere quali stalle, magazzini, depositi, rimesse, concimaie, fienili, silos, serre fisse, porticati, cantine di vinificazione, etc., sono esenti dal contributo di onerosità qualora vengano realizzati dai soggetti di cui alle lettere “a” e “b” del 3° comma, dell'art.25 della L.R. 56/77 e s.m. ed i., mentre sono gravati dal contributo medesimo qualora siano realizzati da soggetti diversi.
3. Sono gravati dal contributo di onerosità gli interventi che riguardano costruzioni destinate a residenza, in funzione delle esigenze degli imprenditori agricoli “non a titolo principale” di cui all'articolo 25, 3° comma, lettera “c”, L.R. 56/77 e s.m. ed i..
4. Quando l'intervento edilizio nel territorio agricolo è soggetto agli “OO.UU.” si applicano gli oneri e la disciplina dell'onerosità propri della residenza per le abitazioni e della destinazione accessoria per le pertinenze; ai fabbricati di servizio e produttivi agricoli di cui al comma 2 che precede, quando non ne sia prevista la gratuità, si applica l'onere previsto per la destinazione produttiva (vedasi art. 18 tabella 6.B2). Per eventuali altre destinazioni d'uso comunque consentite dal P.R.G.C. si applicano gli “OO.UU.” specifici per le destinazioni in questione.
5. Il mutamento della destinazione d'uso è disciplinato dai commi 10 e 11 dell'articolo 25, L.R. 56/77 e s.m. ed i. ed è soggetto al contributo di onerosità, secondo le regole di cui al precedente comma 4.

ARTICOLO 11

UTILIZZO DEL TERRITORIO PER IMPIANTI SPORTIVI

1. Le trasformazioni e le modifiche del territorio per la realizzazione di impianti sportivi a cielo aperto sono soggette al contributo di onerosità in conformità alle seguenti disposizioni:
- a) Ai fabbricati, o loro porzioni, ricompresi nell'ambito degli impianti di cui al presente articolo, aventi destinazione ricettiva, ivi compresa la ristorazione di ogni tipo, si applicano i contributi di onerosità e la relativa disciplina, propri del settore turistico – ricettivo (art. 18 tabella 6.E).
 - b) Ai fabbricati o loro porzioni, destinati all'abitazione di custodi o comunque di personale di cui è richiesta la presenza continua negli impianti di cui al presente articolo, si applicano i contributi di onerosità e la relativa disciplina, propri della destinazione residenziale (art. 18 tabella 6.A).
 - c) Ai fabbricati, destinati ad attività diverse da quelle previste alle lettere a) e b), si applicano i contributi di onerosità e la relativa disciplina propri del settore di attività a cui è destinato il fabbricato.
 - d) Alle pertinenze dei fabbricati, di cui alle lettere a), b) e c) quali depositi, magazzini, stalle, porticati, tettoie, spogliatoi, cantine, autorimesse e simili, si applicano gli oneri previsti per la destinazione accessoria (art. 18 tabella 6.F).
 - e) Alle superfici degli impianti di cui al presente articolo, che non danno luogo a trasformazioni rilevanti dell'ambiente naturale, quali "green" del golf, il terreno a cielo libero del gioco del calcio, le aree a verde permeabili dei centri ippici e simili nonché alle superfici non edificate che costituiscono trasformazione dell'ambiente naturale, quali piste, percorsi, depositi di materiale all'aperto, etc., si applica l'onere derivante dalla tabella n°2 dell'art. 18 secondo i parametri stabiliti al successivo comma.
 - f) Ai singoli fabbricati per attrezzature sportive facenti parte dell'intero complesso si applicano i contributi di onerosità e la disciplina propria della destinazione turistico – ricettiva-sportiva.

2.I Parametri riferiti alla superficie complessiva dell'impianto

Superficie mq	Fino a 5.000mq	100.000mq	Oltre 200.000mq
Coefficiente	1	0.5	0.1

Ai valori intermedi contigui si applica il parametro ricavato per interpolazione lineare.

2.II Parametri riferiti alla trasformazione dell'ambiente naturale

a) Impianti con profonda trasformazione dell'ambiente naturale: fondo pavimentato, opere accessorie realizzate con manufatti in muratura, legno, ferro, etc.. Esempio: campi bocce, campi tennis, etc..	1
b) Impianti con rilevante trasformazione dell'ambiente naturale: fondo in terra battuta scarificata, opere accessorie realizzate con manufatti in muratura, legno, ferro, cls., etc.. Esempio: piscine, maneggi, piste per motocross, etc..	0.7
c) Impianti con limitata trasformazione dell'ambiente naturale: fondo in terreno erboso finalizzato all'utilizzo dell'impianto con modifiche dell'assetto naturale del terreno; opere accessorie realizzate con manufatti in muratura, legno, ferro, cls., etc.. Esempio: campi da calcio e impianti assimilabili, tiro a volo, etc..	0.5
d) Impianti con scarsa trasformazione dell'ambiente naturale: fondo erboso finalizzato all'utilizzo dell'impianto anche con modifiche dell'assetto naturale del terreno, limitatissime opere accessorie, eventuali recinzioni in rete, staccionate in legno. Esempio: campi golf, (teens, greens, fairways), piste per ciclocross, etc..	0.3
e) Impianti con mantenimento dell'ambiente naturale e opere accessorie limitate alla necessità dell'attività praticante: eventuali staccionate in legno e recinzioni in rete.	0.1

3. Gli oneri sono applicati alle superfici realmente trasformate e specificatamente utilizzate per le finalità dell'impianto.

Sono escluse dall'onerosità le superfici, nell'ambito del perimetro dell'impianto, mantenute ad uso agricolo o più genericamente a verde non attrezzato o utilizzato dai fruitori dell'impianto, nonché le superfici a cortile, parcheggio, piazzali, etc.. di pertinenza diretta dei fabbricati, già oggetto di onerosità.

L'importo degli oneri è dato dal prodotto dei parametri di cui al secondo comma del presente articolo applicati al valore massimo previsto dalla tabella 2 dell'art.18.

ARTICOLO 12

INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

1. Agli interventi denominati di “ristrutturazione edilizia”, non esenti ex art. 17, del D.P.R. 380/01 e s. m. e i. ed agli interventi di “sostituzione” relativi a fabbricati con destinazione residenziale, produttiva (artigianale-industriale), agricola, accessoria a tutte le destinazioni principali ed alle autorimesse non vincolate ai sensi dell’articolo 9 della legge 122/89 e s. m. e i. (vedasi le relative tabelle di cui all’art. 18.6 lett. A, B1, B2 ed F) si applicano i contributi di onerosità stabiliti dalle tabelle dell’art.18 ridotti al 50%, fatta salva la soglia rappresentata da 1/3 dell’onere grezzo per la destinazione residenziale e da 1/2 dell’onere grezzo per tutte le altre destinazioni d’uso citate.
Per quanto riguarda i fabbricati con destinazione commerciale, direzionale e turistico – ricettivo - sportiva, gli oneri di urbanizzazione da applicare in caso di ristrutturazione edilizia e sostituzione risultano indicati nelle tabelle relative alle suddette destinazioni d’uso (lettere C, D ed E).
2. Agli ampliamenti residenziali non esenti ex art.17, del D.P.R. 380/01 e s. .m. e i. ed agli ampliamenti di tutte le altre destinazioni si applicano i contributi di onerosità previsti dalle tabelle di cui all’art.18, con riferimento all’entità dell’ampliamento (onere pieno).
3. E’ dovuto il contributo per “OO.UU.” ove intervenga il mutamento della destinazione d’uso, sia per locali interrati sia per locali fuori terra, secondo le disposizioni dell’art.8 della L.R. 08.07.1999 n°19, mediante conguaglio.
Analogha procedura di calcolo degli OO.UU. è adottata anche nei casi in cui l’intervento edilizio comporta il passaggio da una destinazione accessoria ad una destinazione principale, come indicate nell’articolo 8 che precede, compreso l’intervento edilizio di recupero di locali accessori (già “rustici” con una destinazione d’uso accessoria trasformata in principale, nelle categorie elencate nell’articolo 8, L.R. 08/07/1999, n° 19).
4. Ogni qualvolta si debba operare il conguaglio del contributo per “OO.UU.”, si procede come segue:
 - a) si determinano gli “OO.UU.” dovuti per il risultato urbanistico cui quella trasformazione conduce;
 - b) si determinano gli “OO.UU.” che sarebbero dovuti, con le tabelle attualmente vigenti, per la condizione anteriore alla trasformazione;
 - c) si sottrae l’importo sub b) dall’importo sub a).Gli oneri per l’urbanizzazione primaria e secondaria, complessivi dell’intervento, sono determinati separatamente; ove uno di tali importi sia negativo non si procede alla somma algebrica. Gli importi negativi non danno luogo a rimborsi a carico del Comune.
5. Qualora all’intervento di ristrutturazione edilizia o all’intervento di sostituzione si aggiungano anche modificazioni delle destinazioni d’uso, l’onerosità dell’intervento si ottiene sommando all’onere “abbattuto” relativo alla destinazione preesistente (di decollo), l’onere afferente al cambio d’uso relativo alla nuova destinazione (di atterraggio), a condizione, però, di non superare complessivamente l’onere della nuova destinazione calcolata per intero.

- 5 bis. Relativamente ai fabbricati esistenti che alla data del 24 maggio 2000 (data di approvazione del vigente P.R.G.C.) risultavano vincolati a standards urbanistici ex articoli 21 e 22, L.R. 05.12.1977, n.56 e s.m. e i., qualora successivamente a tale data siano stati resi liberi dal predetto vincolo urbanistico, in tutti i casi di riutilizzo, indipendentemente dalle precedenti destinazioni d'uso e dalla tipologia degli interventi edilizi previsti in progetto (eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria), il contributo per "OO.UU" calcolato per intero corrisponde alla nuova destinazione d'uso (di atterraggio).
6. Per gli interventi di recupero a fini abitativi di sottotetti per la creazione di locali abitazione, accessori e servizi di cui alla L.R. 06/08/98 n° 21 l'onerosità degli interventi è determinata come stabilito dall'art.3 della legge medesima.
7. Per gli interventi di recupero funzionale dei rustici, disciplinati dalla legge regionale n° 9 del 08.05.2003 e s. m. e i., l'onerosità è definita dall'articolo 5 della stessa legge che stabilisce le modalità di determinazione del contributo di costruzione.
8. Per gli interventi di "ricostruzione" come definiti dal P.R.G.C. l'onerosità è determinata con l'applicazione dell'onere intero previsto dalle tabelle di cui all'art.18 per le singole destinazioni.

TITOLO II

CONTRIBUTO AFFERENTE IL COSTO DI COSTRUZIONE

PREMESSA

- a.** In conseguenza dell'entrata in vigore del D.P.R. 06.06.2001, n° 380 e s.m.e i., la disciplina relativa al costo di costruzione è definita dagli articoli 16, 17, 18, 19 e 42 del D.P.R. medesimo ed in particolare: “Salvo quanto disposto dall’art.17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo. *(omissis)* La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all’atto del rilascio, è corrisposta in corso d’opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione. *(omissis)* Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell’articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l’edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50%. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione. *(omissis)* Nel caso di interventi su edifici stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 6.”
- b.** Con DCR n° 345-19066 del 10.12.1996, la Regione Piemonte ha stabilito in £. 484.000 al mq – equivalente ad Euro 249,97 – il costo di costruzione dei nuovi edifici residenziali ed ha altresì stabilito che “le variazioni successive dovranno essere applicate annualmente dai Comuni”. In ottemperanza a quanto sopra il Settore Urbanistica provvede annualmente all’adeguamento del C.C. con le determinazioni necessarie. Con la Determinazione Dirigenziale n° 1050 del 17/04/2007 l’importo relativo al costo di costruzione è stato stabilito nella misura di 339,37 €.
- c.** La normativa di legge è integrata dalla D.C.R. 01.12.1977, n° 240 nonché dalle delibere successive di adeguamento.

Ciò premesso e dato atto della circostanza che la disciplina della quota di contributo rapportata al costo di costruzione è fornita dalla legislazione e dalla delibera regionale anzidetta in termini pressoché esaurienti, si integra come segue la disciplina di cui dianzi.

ARTICOLO 13

ASSOGGETTAMENTO AL CONTRIBUTO PER COSTO DI COSTRUZIONE

1. Le norme di legge e le deliberazioni regionali in tema di quota del contributo di onerosità commisurata al costo di costruzione sono recepite nella disciplina comunale.
2. Il mutamento della destinazione d'uso meramente funzionale e senza opere edilizie non è soggetto al contributo sul costo di costruzione.
3. Non sono soggetti al costo di costruzione gli interventi di cui all'articolo 17 del D.P.R. 380/01 e s. m. e i. nonché quelli che ordinariamente si realizzano mediante denuncia di inizio attività quando non sia previsto un versamento di "OO.UU."
4. Ogni tipo di intervento di utilizzo del territorio per impianti sportivi di cui all'art.11 del titolo I è soggetto comunque al contributo commisurato al costo di costruzione, salvo restando le esenzioni di legge.
5. Le varianti ai permessi di costruire onerosi rilasciati oppure a D.I.A. onerose, sia che si attuino con permesso di costruire in variante e sia con D.I.A. di variante, comportano il conferimento del costo di costruzione riferito alle opere oggetto di variazione rispetto all'originario atto di assenso ancorché per tali varianti non siano previsti specifici oneri di urbanizzazione integrativi.
6. Le varianti definite "sostanziali" a termine di legge comportano la rideterminazione del costo di costruzione relativo all'intera opera assentita definitivamente, fermo restando lo scomputo della quota già corrisposta in origine.
7. Nel caso in cui il permesso di costruire sia decaduto per decorrenza dei termini, la realizzazione della parte dell'originario intervento edilizio non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di un nuovo permesso (ovvero a D.I.A.) ed in tale circostanza occorre procedere al calcolo del costo di costruzione nuovamente dovuto.
8. Restano salve le esenzioni stabilite dall'articolo 17, del D.P.R. 380/01 e s. m. e i.
Ai fini dell'esenzione dal contributo commisurato al costo di costruzione ex art.17, comma 3, lett. "c", D.P.R. 380/01 e s.m. e i., occorre che l'opera da realizzare sia pubblica o di interesse pubblico e venga realizzata dall'ente istituzionalmente competente oppure dagli enti ecclesiastici della Chiesa Cattolica nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, relativamente alle opere di cui alla legge 1 agosto 2003, n° 206.
Per gli interventi onerosi da realizzare in zone vincolate a servizi pubblici dal vigente P.R.G.C., si applicano i criteri e le aliquote previste per le destinazioni d'uso in progetto.
Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato il contributo di costruzione è commisurato all'incidenza delle sole opere di urbanizzazione.
9. Il computo metrico estimativo deve essere redatto utilizzando il prezzario regionale in vigore.

- 10.** La quota commisurata al costo di costruzione deve essere rimborsata ai titolari degli atti di assenso edilizio tutte le volte che tali atti non siano stati utilizzati per loro vizi di legittimità rilevati dal Comune con un provvedimento di annullamento in autotutela ovvero accertati in giudizio ed anche nei casi di decadenza del titolo abilitativo per mancata realizzazione dell'intervento edificatorio assentito nei termini prescritti. Le eventuali sanzioni per ritardato o mancato pagamento del costo di costruzione sono accessorie e seguono, pertanto, la sorte del contributo stesso, cioè sono rimborsate se del caso.

ARTICOLO 14

MISURA DEL CONTRIBUTO

1. La quota di contributo afferente al costo di costruzione è determinata in conformità alle disposizioni di legge e delle delibere regionali di cui alla premessa (fatte salve le esenzioni del contributo previste dall'art. 17, del D.P.R. 380/01 e s.m. e i.).
2. In particolare, tale quota è determinata secondo i seguenti criteri:
 - a) per tutte le nuove costruzioni a destinazione residenziale o mista (residenziale, commerciale, direzionale, turistico – ricettiva - sportiva) in cui le destinazioni non residenziali non superano il 25% della destinazione residenziale, si procederà mediante calcolo parametrico (modello prospetto art.11 D.M. n°801 del 10.05.1977) con aliquote e prezzi fissati annualmente dal Comune ai sensi della D.C.R. 345-19066 del 10.12.1996 di cui al punto b) della premessa;
 - b) per tutti gli interventi sugli edifici esistenti, a destinazione residenziale, applicando l'aliquota del 5% su 1/3 del costo dell'intervento determinato mediante computo metrico estimativo;
 - c) per tutti gli interventi sugli edifici esistenti, a destinazione diversa dal residenziale, applicando l'aliquota fissa del 5% sul costo dell'intervento determinato con computo metrico estimativo;
 - d) per tutti gli interventi di nuova edificazione di locali a destinazione non residenziale o che comunque eccedono il 25% della destinazione residenziale negli edifici misti, si applicheranno le aliquote di seguito riportate sul costo di costruzione determinato mediante computo metrico estimativo:
 - destinazione commerciale: (per la sola superficie di vendita) aliquota fissa del 5%;
 - destinazione direzionale : aliquota variabile dal 7% al 10% secondo la tabella seguente:

ENTITA'		UBICAZIONE		TOTALI	
Classi	param.	Zone	Param.	Casi	param.
a/1<500mq	1.00	b/1 propria	1.00	a/1xb/1	1.00
				a/1xb/2	1.15
a/2≥500mq	1.20	b/2 mista	1.15	a/2xb/1	1.20
				a/2xb/2	1.38

detti parametri di incremento sono da applicarsi all'aliquota minima del 7%;

- destinazione turistica-ricettiva e sportiva: aliquota fissa del 4%;
- fabbricati agricoli e locali accessori a pertinenza di qualunque tipo di destinazione nonché autorimesse non legate con vincolo pertinenziale ai sensi dell'articolo 9 della legge 122/89 e s. m. e i.: aliquota fissa del 5%.

Per gli interventi volti alla realizzazione di impianti sportivi, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e), che precede, il contributo afferente al costo di costruzione è dovuto ed è determinato nella misura del 4% del costo dell'intervento, calcolato mediante computo metrico estimativo redatto utilizzando il prezzario regionale in vigore.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 19 del D.P.R. 380/01 e s. m e i. il contributo per il costo di costruzione non è dovuto per le destinazioni produttive artigianali e industriali (ed i relativi accessori), dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi.

- 3.** Sono da considerarsi, ai fini dell'applicazione di quanto esposto, interventi sull'esistente le opere di ristrutturazione edilizia, ampliamento derivante da chiusura di strutture comunque già esistenti (fienili o altri locali chiusi su tre lati), recupero dei rustici, mutamento della destinazione d'uso e passaggio da destinazioni accessorie a destinazioni principali della stessa categoria.
Il costo di costruzione è dovuto per gli edifici o per le porzioni di essi soggette all'applicazione degli oneri di urbanizzazione; è, tuttavia, dovuto anche sulle opere per le quali non sono previsti oneri di urbanizzazione specifici ma che sono comprese, comunque, nello stesso permesso di costruire o nella D.I.A. In questo caso il computo del costo di costruzione deve essere riferito a tutte le opere edilizie previste in progetto con esclusione di quelle esenti ai sensi dell'articolo 17, D.P.R. n° 380/01 e s.m. ed i..
- 4.** Il computo metrico estimativo dovrà essere redatto da tecnico abilitato, sulla base del prezzario regionale vigente.
Gli uffici preposti controllano i computi anzidetti al fine di accertare la correttezza dei criteri adottati.
- 5.** E' comunque consentito per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, con destinazione residenziale, utilizzare un "sistema sintetico" che applichi l'aliquota fissa del 5% sul valore unitario tabellare al mq, aggiornato ai sensi della D.C.R. 345-19066 del 10.12.1996, quale costo unitario medio di ristrutturazione presumibile in base ai costi di mercato, valore già ridotto a 1/3 per uniformità con il disposto della D.C.R. n° 817 del 21.06.1994. Su tale valore unitario (da utilizzarsi al 100% per superfici utili e al 60% per superfici non residenziali accessorie), è previsto inoltre un abbattimento del 40% (percentuale attribuibile alle opere strutturali), qualora l'intervento non riguardi opere edilizie rilevanti quali opere di fondazioni, strutture verticali e orizzontali, tamponamenti perimetrali, rifacimento di coperture e nuova realizzazione di reti ed impianti); le stesse, se presenti, sono computate separatamente in base al computo metrico estimativo come prima specificato, ridotto ad 1/3 con applicazione dell'aliquota del 5%.
Analogamente lo stesso criterio è applicabile agli interventi su edifici esistenti a destinazione non residenziale, utilizzando il costo unitario con valore triplicato, poiché non è prevista la riduzione a 1/3 di cui alla D.C.R. n°817 del 21.06.1994.
- 6.** Le quote di contributo per le destinazioni residenziali determinate secondo i criteri dei precedenti commi, per gli interventi sull'esistente, non possono comunque superare l'importo che deriverebbe dall'applicazione del metodo tabellare previsto per la nuova edificazione; per gli interventi su porzioni di fabbricati residenziali esistenti, infatti è data facoltà di adottare, in alternativa al computo metrico o al sistema sintetico, il prospetto tabellare, conteggiando tutto l'edificio per individuare l'aliquota, la classe e la percentuale relativa ed applicando l'onerosità solo alla porzione dell'edificio stesso soggetta ad intervento oneroso.
- 7.** Per gli interventi di ampliamento residenziali si può adottare, in alternativa, il prospetto tabellare col criterio di cui al punto 6 che precede oppure il computo metrico estimativo con l'aliquota fissa del 5%.

- 8.** Il costo di costruzione se determinato attraverso il sistema sintetico o tabellare, è applicato alle superfici nette oggetto di intervento.
- 9.** Il pagamento del contributo per il costo di costruzione può essere effettuato integralmente per il rilascio del permesso di costruire ovvero al momento della presentazione della denuncia di inizio attività; può essere effettuato, altresì, nella misura del 80% per il rilascio del permesso di costruire ovvero al momento di presentazione della D.I.A. e la restante quota del 20% in corso di esecuzione dei lavori assentiti, comunque non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'opera: la rata pari al 20% deve essere opportunamente garantita da idonea fideiussione bancaria o polizza cauzionale assicurativa maggiorata del 10%.
- 10.** Il contributo commisurato al costo di costruzione si prescrive in dieci anni dalla data di rilascio del permesso di costruire.
- 11.** Qualora le destinazioni d'uso delle attività industriali, artigianali, turistiche, commerciali, direzionali e della zona agricola vengano modificate nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinato con riferimento al momento della variazione.

TITOLO III

SANZIONI PER RITARDATO OD

OMESSO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO

ARTICOLO 15

SANZIONI APPLICABILI

- 1.** Le sanzioni amministrative per ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione sono disciplinate dall'art. 42, del D.P.R. 380/01 e s.m. ed i.; il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di costruzione comporta:
 - a)** L'aumento del contributo in misura pari al 10% qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi 120 giorni;
 - b)** L'aumento del contributo in misura pari al 20% quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 giorni;
 - c)** L'aumento del contributo in misura pari al 40% quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 giorni.
- 2.** Le misure di cui alle lettere a), b), c) del precedente comma non si cumulano.
- 3.** Nel caso di pagamento rateizzato, le norme di cui al comma 1 si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
- 4.** Ai fini dell'applicazione delle sanzioni in questione, fa fede la data dell'avvenuto pagamento presso uno sportello bancario, anche se diverso da quello di tesoreria comunale oppure presso un ufficio postale.

ARTICOLO 16

PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

- 1.** L'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo precedente deve avvenire secondo le seguenti modalità:
scaduto il termine utile per effettuare il pagamento dell'importo dovuto (rata "OO.UU."), il Comune provvede alla notifica all'interessato delle sanzioni amministrative – di cui al precedente articolo 15 – con raccomandata R.R. ed allegata riversale, intimando il pagamento alle scadenze di cui al precedente articolo 15 oppure, se successivi, entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. Entro i suddetti termini è possibile, altresì, presentare eventuali controdeduzioni.
Non è ammessa alcuna rateizzazione delle sanzioni amministrative.

- 2.** Decorsi inutilmente i termini di cui al precedente comma, l'Autorità comunale preposta procede in via ingiuntiva per il recupero degli oneri e delle relative sanzioni di mora secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate.

TITOLO IV

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE “IN SANATORIA”

ARTICOLO 17

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE “IN SANATORIA”

1. Gli oneri di urbanizzazione ed il costo di costruzione sono determinati applicando gli stessi criteri stabiliti per tutti gli interventi oggetto delle procedure normali, di cui ai Titoli I e II ma sono dovuti in misura doppia secondo quanto stabilito dall'art.36 del D.P.R. 380/01 e s. m. e i..
2. Per i permessi “gratuiti” ai sensi delle vigenti leggi e disposizioni di P.R.G.C., per i quali è comunque possibile quantificare l'onere di urbanizzazione ed il costo di costruzione il contributo di costruzione è dovuto in misura pari.
Per i permessi di costruire “gratuiti” per i quali non è possibile quantificare gli oneri di urbanizzazione (varianti di permessi onerosi, variazioni planimetriche dell'edificio, ecc.) la sanzione da applicare corrisponde esclusivamente al contributo commisurato al costo di costruzione determinato in misura pari.
3. Per la determinazione del costo di costruzione il computo metrico deve riferirsi a tutte le opere realizzate abusivamente di demolizione (colorazione gialla) e a tutte le opere di nuova esecuzione (colorazione rossa) considerate finite a regola d'arte fatte salve le eventuali varianti di completamento in corso di esecuzione.
Tale computo deve riferirsi alle opere effettivamente eseguite in difformità che siano rilevabili dalla comparazione tra lo stato di fatto preesistente o tra il progetto approvato e il progetto di “sanatoria”.
4. Per gli interventi relativi a fabbricati produttivi artigianali ed industriali e per i fabbricati oggetto di convenzioni, per i quali il costo di costruzione non è dovuto ai sensi di legge, nel caso di “sanatoria”, detto costo deve essere determinato comunque e corrisposto in misura pari.
5. Per gli edifici di culto e per le pertinenze funzionali ad essi nonché per altre costruzioni classificabili quali opere di urbanizzazione secondaria ai sensi di legge, gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione non sono dovuti.
Nel caso di permesso di costruire da rilasciare “a sanatoria” per tali edifici ed opere la sanzione viene determinata in misura pari facendo riferimento alla destinazione più prossima tra quelle di cui all'art.8 del Titolo I del presente testo normativo secondo un criterio analogico.
6. Per i permessi di costruire onerosi e “di conservazione”, cioè non in sanatoria ma ugualmente riferiti ad opere realizzate abusivamente per le quali, tuttavia, non è accertata la conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dell'abuso medesimo, il contributo di costruzione è determinato applicando gli stessi criteri stabiliti per tutti gli interventi oggetto delle normali procedure (Titoli I e II) ma è dovuto nella misura stabilita dall'art. 36 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s. m. e i., trattandosi di “sanatoria giurisprudenziale” la quale produce gli stessi effetti amministrativi del permesso di costruire rilasciato in sanatoria.

7. Nel caso di interventi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s. m. e i. eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia d'inizio attività è previsto, se dovuto in base alle caratteristiche dell'intervento edilizio, il versamento del normale contributo di costruzione, oltre che delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 37 del citato D.P.R..

TITOLO V
TABELLE APPLICATIVE

ARTICOLO 18

TABELLE APPLICATIVE

TABELLA N°1	DESTINAZIONE D'USO DEI FABBRICATI
TABELLA N°2	VALORI GREZZI UNITARI RIFERITI ALLE DESTINAZIONI D'USO DI CUI ALLA TABELLA N.1
TABELLA N°3	COEFFICIENTI PARAMETRICI RELATIVI AL GRADO DI PREESISTENZA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ESISTENTI SUL TERRITORIO
TABELLA N°4	PARAMETRI DA APPLICARE IN RELAZIONE ALLE DESTINAZIONI DI ZONA E AI TIPI D'INTERVENTO PREVISTI DAGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI (tabelle allegate alla D.C.R. 179/CR – 4170 del 26.05.1977)
TABELLA N°5	CLASSIFICAZIONE DELLE AREE DI OMOGENEITA' DEFINITE DAL NUOVO P.R.G.C. IN FUNZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.2 D.M. 02.04.1968 N°1444 PER LE DESTINAZIONI NON RESIDENZIALI E IN FUNZIONE DELLA TABELLA ALLEGATA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N°179/CR – 4170 IN DATA 26.05.1977 (ZONE α , ZONE β , ZONE γ) PER LE DESTINAZIONI RESIDENZIALI, AI FINI DI INDIVIDUARE LE RELATIVE CLASSI DI ONEROSITA'
TABELLA N°6	VALORI EFFETTIVI DI APPLICAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA PER AREA DI P.R.G.C.

TABELLA N°1
DESTINAZIONE D'USO DEI FABBRICATI (TITOLO I art. 8)

CATEGORIA DI DESTINAZIONE D'USO

A	RESIDENZIALE E ATTIVITA' CONNESSE CON LA RESIDENZA
B1	PRODUTTIVA ARTIGIANALE/INDUSTRIALE
B2	PRODUTTIVA ARTIGIANALE/INDUSTRIALE E PRODUTTIVA AGRICOLA
C	COMMERCIALE
D	DIREZIONALE
E	TURISTICA - RICETTIVA - SPORTIVA
F	DESTINAZIONI ACCESSORIE

TABELLA N°2
VALORI GREZZI UNITARI RIFERITI ALLE DESTINAZIONI D'USO DI CUI ALLA
TABELLA N°1

ONERE DI APPLICAZIONE		
	OO.UU. 1°	OO.UU. 2°
A	15.26 Euro/mc	16.46 Euro/mc
B1 (classe A)	16.27 Euro/mq	5.85 Euro/mq
B2 (classe B)	8.14 Euro/mq	2.93 Euro/mq
C	61.04 Euro/mq	16.46 Euro/mq
D	91.56 Euro/mq	16.46 Euro/mq
E	61.04 Euro/mq	65.84 Euro/mq
F	8.14 Euro/mq	2.93 Euro/mq
Onere di trasform. del territorio	Onere Unico – da 0.02 a 1.78 Euro/mq	

TABELLA N°3
COEFFICIENTI PARAMETRICI RELATIVI AL GRADO DI PREESISTENZA DELLE
OPERE DI URBANIZZAZIONE ESISTENTI SUL TERRITORIO

SPECIE DI ONEROSITA'	PARAMETRO DI ABBATTIMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	PARAMETRO DI ABBATTIMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
RESIDENZIALE		
ZONA α	0,45	0,45
ZONA β	0,5	0,5
ZONA γ	0,6	0,6
ZONA AGRICOLA	0,9	0,9
ZONA D	0,9	0,9
ZONA B PRODUTTIVA	0,7	0,7
ZONA B COMMERCIALE	0,7	0,7
ZONA C (TURISTICO RICETTIVA SPORTIVA)	0,9	0,9
TUTTE LE ALTRE DESTINAZIONI ED ACCESSORI DI OGNI TIPO		
ZONA A	0,45	0,45
ZONA B	0,5	0,5
ZONA C	0,6	0,6
ZONA AGRICOLA	0,9	0,9
ZONA D	0,9	0,9
ZONA B PRODUTTIVA	0,7	0,7
ZONA B COMMERCIALE	0,7	0,7
ZONA C (TURISTICO RICETTIVA SPORTIVA)	0,9	0,9

TABELLA N°4
PARAMETRI DA APPLICARE IN RELAZIONE ALLE DESTINAZIONI DI ZONA E AI TIPI D'INTERVENTO PREVISTI DAGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI (tabelle allegate alla D.C.R. n°179/CR – 4170 del 26.05.1977)

INSEDIAMENTI RESIDENZIALI								
	Classi di intervento definite negli strumenti urbanistici generali (Tabella C allegato O)	OO. UU.1^ OO. UU.2^	Interv. Fuori "167" Non conven	Interv. Fuori "167" conven	Interv. Entro "167" con diritto di superf.	Interv. Entro "167" con diritto di propr.	P. di L. rilevante entità (sup. 10 ha)	Interv. Singoli in presen. di OO. UU. (perc. di preesist.)
α) Aree con tessuto edilizio esistente (recupero)	1) interne al C.S.: interventi di restauro e/o miglioramento igienico senza variazione di destinazione d'uso	0.5 0.5	1.00	0.80	0.70	0.80	E' obbligatorio il computo sulla base delle stime analitiche	
	2)interne al C.S.: interventi non contenuti nei limiti di cui al punto 1) con variazione del carico urbanistico	0.8 0.8						
	3) esterne al C.S.: interventi di restauro e/o miglioramento igienico senza variazione della destinazione d'uso	0.5 0.5						
	4) esterne al C.S.: interventi non contenuti nei limiti di cui al punto 3) con variazioni del carico urbanistico	0.80 0.80						
β) Aree di completamento	1) con Ifn (indice fondiario netto) inferiore o uguale a 1.00 mc/mq	1.00 1.00	1.00	0.80	0.70	0.80		
	2) con Ifn compreso tra 1.00 mc/mq e 2.00 mc/mq compreso	0.80 0.80						
	3) con Ifn maggiore a 2.00 mc/mq	1.00 1.00						
γ) Aree di espansione	1) con It (indice territoriale) inferiore o uguale a 1.00 mc/mq	1.50 1.00	1.00	0.80	0.70	0.80		
	2) con It compreso tra 1.00 mc/mq e 1.50 mc/mq compreso	1.00 1.00						
	3) con It a 1.50 mc/mq maggiore	1.50 1.00						
Destinazioni rurali	Edif. rurali per interventi che non rientrano negli esoneri di legge	1.00 1.00	1.00	0.80	0.70	0.80		

INSEDIAMENTI DIVERSI DAL RESIDENZIALE

Destinazione d'uso	C L A S S E	Densità	Classificaz. per tipi di attività produttive	Param. H	Numero addetti occupati	Param. K	Zone di riordino	Nuovo impianto	P.I.P. con diritto di superf.	P.I.P. In Proprietà	
	A	< 40 mq/add.	1.1 industrie di trasformazione delle materie prime	1.20	Tutte	1.00	0.80	1.00	0.80	0.90	
					N<50 50<N<200 200<N<1000 N>1000	0.90 0.90 1.00 1.00	0.80	1.00	0.80	0.90	
	A		1.2 industrie meccaniche	1.00	Tutte	1.00					
					N<50 50<N<200 200<N<1000 N>1000	0.70 0.80 0.90 1.00	0.80	1.00	0.80	0.90	
	A		1.3 industrie meccaniche di precisione elettronica, ottica	0.70	Tutte	1.00	0.80	1.00	0.80	0.90	
					N<50 50<N<200 200<N<1000 N>1000	0.70 0.80 0.90 1.00	0.80	1.00	0.80	0.90	
	A	40/70 mq/add.	2.1 industrie trasformazione delle materie prime	0.80	Tutte	1.00	0.80	1.00	0.80	0.90	
					N<50 50<N<200 200<N<1000 N>1000	1.00 1.00 1.00 1.00	0.80	1.00	0.80	0.90	
	A	40/70 mq/add.	2.2 industrie manifatturiere varie	0.70	Tutte	1.00	0.80	1.00	0.80	0.90	
					N<50 50<N<200 200<N<1000 N>1000	0.70 0.80 0.90 1.00	0.80	1.00	0.80	0.90	
		70/150 mq/add.	3.1 industria trasformazione delle materie prime	0.60	Tutte	1.00	0.80	1.00	0.80	0.90	
					N<50 50<N<200 200<N<1000 N>1000	1.00 1.00 1.00 1.00	0.80	1.00	0.80	0.90	

INSEDIAMENTI DIVERSI DAL RESIDENZIALE

Destinazione d'uso	C L A S S E	Densità	Classificaz. per tipi di attività produttive	Param. H	Numero addetti occupati	Param. K	Zone di riordino	Nuovo impianto	P.I.P. con diritto di superf.	P.I.P. in proprietà
	A	70/150 mq/add.	3.2 industrie manifatturiere varie	0.50	tutte	1.00	0.80	1.00	0.80	0.90
					N<50 50<N<200 200<N<1000 N>1000	0.70 0.80 0.90 1.00	0.80	1.00	0.80	0.90
	B	>150 mq/add.	1.1 industrie trasformazione delle materie prime	0.50	tutte	1.00	0.80	1.00	0.80	0.90
					tutte	1.00	0.80	1.00	0.80	0.90
			1.2 industrie manifatturiere varie	0.50	tutte	1.00	0.80	1.00	0.80	0.90
					tutte	1.00	0.80	1.00	0.80	0.90

Destinazione d'uso	Superficie netta	Param. K	Esistente ristrutturazione	Nuovo Impianto	"167"
Attività commerciali	S ≤ 200mq	1.00	0.50	1.00	0.90
		1.00	0.50	1.00	0.90
	200mq < S ≤ 2000mq	1.20	0.50	1.00	0.90
		1.00	0.50	1.00	0.90
		1.50	0.50	1.00	0.90
Attività direzionali	-----	1.50	0.50	1.00	0.90
		1.00	0.50	1.00	0.90
Attività turistico ricettive	S > 20mq	1.00	0.25	0.30	-----
		1.00	0.25	0.30	-----
Attività non edificatorie	€/mq 10 – €/mq 1000			

TABELLA N° 5

CLASSIFICAZIONE DELLE AREE DI OMOGENEITA' DEFINITE DAL P.R.G.C. IN FUNZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.2 D.M. 02.04.1968 N°1444 PER LE DESTINAZIONI NON RESIDENZIALI E IN FUNZIONE DELLA TABELLA COLLEGATA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N° 179/CR – 4170 IN DATA 26.05.1977 (ZONE α , ZONE β , ZONE γ) PER LE DESTINAZIONI RESIDENZIALI, AL FINE DI INDIVIDUARE LE RELATIVE CLASSI DI ONEROSITA'.

DESTINAZIONE RESIDENZIALE		
CLASSIFICAZIONE DELLE AREE	CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELLA D.C.R. N° 179/CR – 4170 DEL 26.05.77 – TAB. C	AREE DI P.R.G.C
Aree residenziali di conservazione	α	A1.n, A2.n
Aree residenziali consolidate e di consolidamento	β_3	B0.n, B1.n, B2.n, B3.n, B4.n, B12.n, B15.n
	β_1	B7.n, B8.n, B9.n, B10.n, B11.n, B13.n
	β_2	B5.n, B6.n, B14.n
Aree residenziali di trasformazione per la creazione di servizi	γ_1	TS.1, TS.2, TS.4, TS.5, TS.7, TS.8, TS.9
	γ_3	TS.3, TS.6
Aree residenziali di trasformazione occupate da impianti produttivi da rilocalizzare	γ_1	TD.5, TD.7
	γ_3	TD.1, TD.2, TD.3, TD.4, TD.6
Aree speciali di trasformazione rimandate a strumento urbanistico di iniziativa pubblica	α	TP.4, TP.6, TP.7, TP.8, TP.10
	β_1	TP.9 (piazze)
	γ_1	TP.1, TP.5, TP.11
Aree di nuovo impianto	γ_3	C1.n, C2.n
	γ_1	C3.n, C4.n, C5.n, C6.n, C7.n, C8.n, C9.n, C10.n, C11.n
Aree per l'edilizia residenziale favorita da interventi pubblici	γ_1	CP1.n, CP2.n, CP6.n (comparto 2), CP7.n, CP8.n, CP9.n, CP11.n, CP13.n
	γ_2	CP6.n (comparto 1)
	γ_3	CP4.n, CP10.n, CP12.n, CP14.n, CP15.n
Aree produttive a prevalente destinazione industriale e artigianale di riordino, di completamento e consolidate	B produttivo β_1^*	DI0, DI3/B, DI8, DI9, DI10, DI14, DI15, DI16, DI17

CLASSIFICAZIONE DELLE AREE	CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELLA D.C.R. N° 179/CR – 4170 DEL 26.05.77 – TAB. C	AREE DI P.R.G.C
Aree produttive a prevalente destinazione industriale e artigianale di nuovo impianto	D $\gamma 1^*$	DI1, DI2, DI3/A, DI4, DI5, DI6, DI7, DI11, DI18
Aree a prevalente destinazione commerciale (grandi e medie strutture di vendita o centri commerciali)	D $\gamma 1^*$	GD1
Aree consolidate a prevalente destinazione commerciale	B commerciale $\beta 1^*$	CD0
Aree a prevalente destinazione commerciale (medie e grandi strutture di vendita con offerta extra alimentare)	D e B commerciale $\gamma 1^*$	CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, CD6, CD7
Aree a destinazione turistica, ricettiva, sportiva e per l'impiego del tempo libero	C turistiche e sportive $\gamma 1^*$	TR0, TR1.n, TR2.n, TR3.n, TR4.n, TR5.n, TR6.n, TR7.n
Aree a destinazione sportiva e per l'impiego del tempo libero	C sportive $\gamma 1^*$	SP0, SP1.n, SP2.n, SP3.n
Aree agricole	Destinazioni rurali	=

Nota: $\beta 1^*$, $\gamma 1^*$: poiché le tabelle regionali non prevedono l'inquadramento delle destinazioni residenziali nelle suddette aree, si applicherà il parametro delle aree di consolidamento e di nuovo impianto con riferimento all'indice rispettivamente fondiario e territoriale minore.

DESTINAZIONE NON RESIDENZIALE		
CLASSIFICAZIONE DELLE AREE	CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELLA D.C.R. N° 179/CR – 4170 DEL 26.05.77 – TAB. C	AREE DI P.R.G.C
Aree residenziali di conservazione	A	A1.n, A2.n
Aree residenziali consolidate e di consolidamento	B	B0.n, B1.n, B2.n, B3.n, B4.n, B5.n, B6.n, B7.n, B8.n, B9.n, B10.n, B11.n, B12.n, B13.n, B14.n, B15.n
Aree residenziali di trasformazione per la creazione di servizi	C	TS.1, TS.2, TS.3, TS.4, TS.5, TS.6, TS.7, TS.8, TS.9
Aree residenziali di trasformazione occupate da impianti produttivi da rilocalizzare	C	TD.1, TD.2, TD.3, TD.4, TD.5, TD.6, TD.7
Aree speciali di trasformazione rimandate a strumento urbanistico di iniziativa pubblica	A	TP.4, TP.6, TP.7, TP.8, TP.10
	B	TP.9 (piazze)
	C	TP.1, TP.5, TP.11
Aree di nuovo impianto	C	C1.n, C2.n, C3.n, C4.n, C5.n, C6.n, C7.n, C8.n, C9.n, C10.n, C11.n
Aree per l'edilizia residenziale favorita da interventi pubblici	C	CP1.n, CP2.n, CP4.n, CP6.n, CP7.n, CP8.n, CP9.n, CP10.n, CP11.n, CP12.n, CP13.n, CP14.n, CP15.n
Aree produttive a prevalente destinazione industriale e artigianale di riordino, di completamento e consolidate	B produttivo	DI0, DI3/B, DI8, DI9, DI10, DI14, DI15, DI16, DI17
Aree a prevalente destinazione industriale e artigianale, di nuovo impianto	D	DI1, DI2, DI3/A, DI4, DI5, DI6, DI7, DI11, DI18
Aree a prevalente destinazione commerciale (grandi e medie strutture di vendita o centri commerciali)	D	GD1
Aree consolidate a prevalente destinazione commerciale	B commerciale	CD0

CLASSIFICAZIONE DELLE AREE	CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELLA D.C.R. N° 179/CR – 4170 DEL 26.05.77 – TAB. C	AREE DI P.R.G.C
Aree a prevalente destinazione commerciale (medie e grandi strutture di vendita con offerta extra alimentare)	D e B commerciale	CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, CD6, CD7
Aree a destinazione turistica, ricettiva, sportiva e per l'impiego del tempo libero	C	TR0, TR1.n, TR2.n, TR3.n, TR4.n, TR5.n, TR6.n, TR7.n
Aree a destinazione sportiva e per l'impiego del tempo libero	C	SP0, SP1.n, SP2.n, SP3.n
Aree agricole	Destinazioni rurali	=

TABELLA N°6

**VALORI EFFETTIVI DI APPLICAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA E SECONDARIA PER AREA DI P.R.G.C.**

(VEDASI TAVOLE DI CONTEGGIO ALLEGATE)

**(A) DESTINAZIONE RESIDENZIALE E DELLE ATTIVITA' CONNESSE
CON LA RESIDENZA**

ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (Euro/mc)

Zone	Onere grezzo	Par. Tab. C – DCR 179/77	Par. prees. Tab.3	Onere applicato
α	15,26	0,8	0,45	5,49
β1	15,26	1	0,5	7,63
β2	15,26	0,8	0,5	6,10
β3	15,26	1	0,5	7,63
γ1	15,26	1,5	0,6	13,73
γ2	15,26	1	0,6	9,16
γ3	15,26	1,5	0,6	13,73
agricole	15,26	1	0,9	13,73
D	15,26	1,5	0,9	20,60
B produtt.	15,26	1	0,7	10,68
B commerc.	15,26	1	0,7	10,68
C turist. sport.	15,26	1,5	0,9	20,60

ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (Euro/mc)

Zone	Onere grezzo	Par. Tab. C – DCR 179/77	Par. prees. Tab.3	Onere applicato
α	16,46	0,8	0,45	5,93
β1	16,46	1	0,5	8,23
β2	16,46	0,8	0,5	6,58
β3	16,46	1	0,5	8,23
γ1	16,46	1	0,6	9,88
γ2	16,46	1	0,6	9,88
γ3	16,46	1	0,6	9,88
agricole	16,46	1	0,9	14,81
D	16,46	1	0,9	14,81
B produtt.	16,46	1	0,7	11,52
B commerc.	16,46	1	0,7	11,52
C turist. sport.	16,46	1	0,9	14,81

N.B.: per gli interventi di ristrutturazione e di sostituzione edilizia l'importo da utilizzare corrisponde all'onere applicato, ridotto al 50% ai sensi dell'art.12 ma non può essere comunque inferiore ad 1/3 dell'onere grezzo (Euro 5,09 primaria e Euro 5.49 secondaria).

(B1) DESTINAZIONE PRODUTTIVA ARTIGIANALE/INDUSTRIALE

Classe A (superf. < 40 mq/addetto)

1.1 INDUSTRIE PER LA TRASFORMAZIONE DELLE MATERIE PRIME**ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (Euro/mq)**

Zone	Onere grezzo	Par. h	Par. k	Par. zona	Par. prees. Tab.3	Onere applicato
A	16,27	1,2	1	0,8	0,45	8,14 *
B	16,27	1,2	1	0,8	0,5	8,14 *
C	16,27	1,2	1	0,8	0,6	9,37
Agricola	16,27	1,2	1	0,8	0,9	14,06
B prod./comm.	16,27	1,2	1	1	0,7	13,67
D	16,27	1,2	1	1	0,9	17,58
C turist. sport.	16,27	1,2	1	1	0,9	17,58

ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (Euro/mq)

N° OCCUPATI < 50						
Zone	Onere grezzo	Par. h	Par. k	Par. zona	Par. prees. Tab.3	Onere applicato
A	5,85	1,2	0,9	0,8	0,45	2,93 *
B	5,85	1,2	0,9	0,8	0,5	2,93 *
C	5,85	1,2	0,9	0,8	0,6	3,04
Agricola	5,85	1,2	0,9	0,8	0,9	4,55
B prod./comm.	5,85	1,2	0,9	1	0,7	4,43
D	5,85	1,2	0,9	1	0,9	5,69
C turist. sport.	5,85	1,2	0,9	1	0,9	5,69
50 < N° OCCUPATI < 200						
Zone	Onere grezzo	Par. h	Par. k	Par. zona	Par. prees. Tab.3	Onere applicato
A	5,85	1,2	0,9	0,8	0,45	2,93 *
B	5,85	1,2	0,9	0,8	0,5	2,93 *
C	5,85	1,2	0,9	0,8	0,7	3,04
Agricola	5,85	1,2	0,9	0,8	0,9	4,55
B prod./comm.	5,85	1,2	0,9	1	0,7	4,43
D	5,85	1,2	0,9	1	0,9	5,69
C turist. sport.	5,85	1,2	0,9	1	0,9	5,69
200 < N° OCCUPATI < 1000						
Zone	Onere grezzo	Par. h	Par. k	Par. zona	Par. prees. Tab.3	Onere applicato
A	5,85	1,2	1	0,8	0,45	2,93 *
B	5,85	1,2	1	0,8	0,5	2,93 *
C	5,85	1,2	1	0,8	0,6	3,37
Agricola	5,85	1,2	1	0,8	0,9	5,06
B prod./comm.	5,85	1,2	1	1	0,7	4,92
D	5,85	1,2	1	1	0,9	6,32
C turist. sport.	5,85	1,2	1	1	0,9	6,32
N° OCCUPATI > 1000						
Zone	Onere grezzo	Par. h	Par. k	Par. zona	Par. prees. Tab.3	Onere applicato
A	5,85	1,2	1	0,8	0,45	2,93 *
B	5,85	1,2	1	0,8	0,5	2,93 *
C	5,85	1,2	1	0,8	0,6	3,37
Agricola	5,85	1,2	1	0,8	0,9	5,06
B prod./comm.	5,85	1,2	1	1	0,7	4,92
D	5,85	1,2	1	1	0,9	6,32
C turist. sport.	5,85	1,2	1	1	0,9	6,32

(B1) DESTINAZIONE PRODUTTIVA ARTIGIANALE/INDUSTRIALE

Classe A (superf. < 40 mq/addetto)

1.2 INDUSTRIE MECCANICHE**ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (Euro/mq)**

Zone	Onere grezzo	Par. h	Par. k	Par. zona	Par. prees. Tab.3	Onere applicato
A	16,27	1	1	0,8	0,45	8,14 *
B	16,27	1	1	0,8	0,5	8,14 *
C	16,27	1	1	0,8	0,6	8,14 *
Agricola	16,27	1	1	0,8	0,9	11,72
B prod./comm.	16,27	1	1	1	0,7	11,39
D	16,27	1	1	1	0,9	14,65
C turist. sport.	16,27	1	1	1	0,9	14,65

ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (Euro/mq)

N° OCCUPATI < 50						
Zone	Onere grezzo	Par. h	Par. k	Par. zona	Par. prees. Tab.3	Onere applicato
A	5,85	1	0,7	0,8	0,45	2,93 *
B	5,85	1	0,7	0,8	0,5	2,93 *
C	5,85	1	0,7	0,8	0,6	2,93 *
Agricola	5,85	1	0,7	0,8	0,9	2,95
B prod./comm.	5,85	1	0,7	1	0,7	2,93 *
D	5,85	1	0,7	1	0,9	3,69
C turist. sport.	5,85	1	0,7	1	0,9	3,69
50 < N° OCCUPATI < 200						
Zone	Onere grezzo	Par. h	Par. k	Par. zona	Par. prees. Tab.3	Onere applicato
A	5,85	1	0,8	0,8	0,45	2,93 *
B	5,85	1	0,8	0,8	0,5	2,93 *
C	5,85	1	0,8	0,8	0,6	2,93 *
Agricola	5,85	1	0,8	0,8	0,9	3,37
B prod./comm.	5,85	1	0,8	1	0,7	3,28
D	5,85	1	0,8	1	0,9	4,22
C turist. sport.	5,85	1	0,8	1	0,9	4,22
200 < N° OCCUPATI < 1000						
Zone	Onere grezzo	Par. h	Par. k	Par. zona	Par. prees. Tab.3	Onere applicato
A	5,85	1	0,9	0,8	0,45	2,93 *
B	5,85	1	0,9	0,8	0,5	2,93 *
C	5,85	1	0,9	0,8	0,6	2,93 *
Agricola	5,85	1	0,9	0,8	0,9	3,79
B prod./comm.	5,85	1	0,9	1	0,7	3,69
D	5,85	1	0,9	1	0,9	4,74
C turist. sport.	5,85	1	0,9	1	0,9	4,74
N° OCCUPATI > 1000						
Zone	Onere grezzo	Par. h	Par. k	Par. zona	Par. prees. Tab.3	Onere applicato
A	5,85	1	1	0,8	0,45	2,93 *
B	5,85	1	1	0,8	0,5	2,93 *
C	5,85	1	1	0,8	0,6	2,93 *
Agricola	5,85	1	1	0,8	0,9	4,22
B prod./comm.	5,85	1	1	1	0,7	4,10
D	5,85	1	1	1	0,9	5,27
C turist. sport.	5,85	1	1	1	0,9	5,27

(B1) DESTINAZIONE PRODUTTIVA ARTIGIANALE/INDUSTRIALE

Classe A (superf. < 40 mq/addetto)

1.3 INDUSTRIE MECCANICHE DI PRECISIONE, ELETTRICA, OTTICA**ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (Euro/mq)**

Zone	Onere grezzo	Par. h	Par. k	Par. zona	Par. prees. Tab.3	Onere applicato
A	16,27	0,7	1	0,8	0,45	8,14 *
B	16,27	0,7	1	0,8	0,5	8,14 *
C	16,27	0,7	1	0,8	0,6	8,14 *
Agricola	16,27	0,7	1	0,8	0,9	8,20
B prod./comm.	16,27	0,7	1	1	0,7	8,14 *
D	16,27	0,7	1	1	0,9	10,25
C turist. sport.	16,27	0,7	1	1	0,9	10,25

ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (Euro/mq)

N° OCCUPATI < 50						
Zone	Onere grezzo	Par. h	Par. k	Par. zona	Par. prees. Tab.3	Onere applicato
A	5,85	0,7	0,7	0,8	0,45	2,93 *
B	5,85	0,7	0,7	0,8	0,5	2,93 *
C	5,85	0,7	0,7	0,8	0,6	2,93 *
Agricola	5,85	0,7	0,7	0,8	0,9	2,93 *
B prod./comm.	5,85	0,7	0,7	1	0,7	2,93 *
D	5,85	0,7	0,7	1	0,9	2,93 *
C turist. sport.	5,85	0,7	0,7	1	0,9	2,93 *
50 < N° OCCUPATI < 200						
Zone	Onere grezzo	Par. h	Par. k	Par. zona	Par. prees. Tab.3	Onere applicato
A	5,85	0,7	0,8	0,8	0,45	2,93 *
B	5,85	0,7	0,8	0,8	0,5	2,93 *
C	5,85	0,7	0,8	0,8	0,6	2,93 *
Agricola	5,85	0,7	0,8	0,8	0,9	2,93 *
B prod./comm.	5,85	0,7	0,8	1	0,7	2,93 *
D	5,85	0,7	0,8	1	0,9	2,95
C turist. sport.	5,85	0,7	0,8	1	0,9	2,95
200 < N° OCCUPATI < 1000						
Zone	Onere grezzo	Par. h	Par. k	Par. zona	Par. prees. Tab.3	Onere applicato
A	5,85	0,7	0,9	0,8	0,45	2,93 *
B	5,85	0,7	0,9	0,8	0,5	2,93 *
C	5,85	0,7	0,9	0,8	0,6	2,93 *
Agricola	5,85	0,7	0,9	0,8	0,9	2,93 *
B prod./comm.	5,85	0,7	0,9	1	0,7	2,93 *
D	5,85	0,7	0,9	1	0,9	3,32
C turist. sport.	5,85	0,7	0,9	1	0,9	3,32
N° OCCUPATI > 1000						
Zone	Onere grezzo	Par. h	Par. k	Par. zona	Par. prees. Tab.3	Onere applicato
A	5,85	0,7	1	0,8	0,45	2,93 *
B	5,85	0,7	1	0,8	0,5	2,93 *
C	5,85	0,7	1	0,8	0,6	2,93 *
Agricola	5,85	0,7	1	0,8	0,9	2,95
B prod./comm.	5,85	0,7	1	1	0,7	2,93 *
D	5,85	0,7	1	1	0,9	3,69
C turist. sport.	5,85	0,7	1	1	0,9	3,69

(B1) DESTINAZIONE PRODUTTIVA ARTIGIANALE/INDUSTRIALE

Classe A (superf. da 40 a 70 mq/addetto)

2.1 INDUSTRIE DI TRASFORMAZIONE DELLE MATERIE PRIME

ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (Euro/mq)

Zone	Onere grezzo	Par. h	Par. k	Par. zona	Par. prees. Tab.3	Onere applicato
A	16,27	0,8	1	0,8	0,45	8,14 *
B	16,27	0,8	1	0,8	0,5	8,14 *
C	16,27	0,8	1	0,8	0,6	8,14 *
Agricola	16,27	0,8	1	0,8	0,9	9,37
B prod./comm.	16,27	0,8	1	1	0,7	9,11
D	16,27	0,8	1	1	0,9	11,72
C turist. sport.	16,27	0,8	1	1	0,9	11,72

ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (Euro/mq)

N° OCCUPATI < 50, 50< N° OCC. < 200, 200 < N° OCC. < 1000, N° OCC > 1000						
Zone	Onere grezzo	Par. h	Par. k	Par. zona	Par. prees. Tab.3	Onere applicato
A	5,85	0,8	1	0,8	0,45	2,93 *
B	5,85	0,8	1	0,8	0,5	2,93 *
C	5,85	0,8	1	0,8	0,6	2,93 *
Agricola	5,85	0,8	1	0,8	0,9	3,37
B prod./comm.	5,85	0,8	1	1	0,7	3,28
D	5,85	0,8	1	1	0,9	4,22
C turist. sport.	5,85	0,8	1	1	0,9	4,22

Poiché i parametri si mantengono costanti indipendentemente dal n° occupati, è stata predisposta una sola tabella.

(B1) DESTINAZIONE PRODUTTIVA ARTIGIANALE/INDUSTRIALE

Classe A (superf. da 40 a 70 mq/addetto)

2.2 INDUSTRIE MANIFATTURIERE VARIE**ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (Euro/mq)**

Zone	Onere grezzo	Par. h	Par. k	Par. zona	Par. prees. Tab.3	Onere applicato
A	16,27	0,7	1	0,8	0,45	8,14 *
B	16,27	0,7	1	0,8	0,5	8,14 *
C	16,27	0,7	1	0,8	0,6	8,14 *
Agricola	16,27	0,7	1	0,8	0,9	8,20
B prod./comm.	16,27	0,7	1	1	0,7	8,14 *
D	16,27	0,7	1	1	0,9	10,25
C turist. sport.	16,27	0,7	1	1	0,9	10,25

ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (Euro/mq)

N° OCCUPATI < 50						
Zone	Onere grezzo	Par. h	Par. k	Par. zona	Par. prees. Tab.3	Onere applicato
A	5,85	0,7	0,7	0,8	0,45	2,93 *
B	5,85	0,7	0,7	0,8	0,5	2,93 *
C	5,85	0,7	0,7	0,8	0,6	2,93 *
Agricola	5,85	0,7	0,7	0,8	0,9	2,93 *
B prod./comm.	5,85	0,7	0,7	1	0,7	2,93 *
D	5,85	0,7	0,7	1	0,9	2,93 *
C turist. sport.	5,85	0,7	0,7	1	0,9	2,93 *
50 < N° OCCUPATI < 200						
Zone	Onere grezzo	Par. h	Par. k	Par. zona	Par. prees. Tab.3	Onere applicato
A	5,85	0,7	0,8	0,8	0,45	2,93 *
B	5,85	0,7	0,8	0,8	0,5	2,93 *
C	5,85	0,7	0,8	0,8	0,6	2,93 *
Agricola	5,85	0,7	0,8	0,8	0,9	2,93 *
B prod./comm.	5,85	0,7	0,8	1	0,7	2,93 *
D	5,85	0,7	0,8	1	0,9	2,95
C turist. sport.	5,85	0,7	0,8	1	0,9	2,95
200 < N° OCCUPATI < 1000						
Zone	Onere grezzo	Par. h	Par. k	Par. zona	Par. prees. Tab.3	Onere applicato
A	5,85	0,7	0,9	0,8	0,45	2,93 *
B	5,85	0,7	0,9	0,8	0,5	2,93 *
C	5,85	0,7	0,9	0,8	0,6	2,93 *
Agricola	5,85	0,7	0,9	0,8	0,9	2,93 *
B prod./comm.	5,85	0,7	0,9	1	0,7	2,93 *
D	5,85	0,7	0,9	1	0,9	3,32
C turist. sport.	5,85	0,7	0,9	1	0,9	3,32
N° OCCUPATI > 1000						
Zone	Onere grezzo	Par. h	Par. k	Par. zona	Par. prees. Tab.3	Onere applicato
A	5,85	0,7	1	0,8	0,45	2,93 *
B	5,85	0,7	1	0,8	0,5	2,93 *
C	5,85	0,7	1	0,8	0,6	2,93 *
Agricola	5,85	0,7	1	0,8	0,9	2,95
B prod./comm.	5,85	0,7	1	1	0,7	2,93 *
D	5,85	0,7	1	1	0,9	3,69
C turist. sport.	5,85	0,7	1	1	0,9	3,69

(B1) DESTINAZIONE PRODUTTIVA ARTIGIANALE/INDUSTRIALE

Classe A (superf. da 70 a 150 mq/addetto)

3.1 INDUSTRIE DI TRASFORMAZIONE DELLE MATERIE PRIME

ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (Euro/mq)

Zone	Onere grezzo	Par. h	Par. k	Par. zona	Par. prees. Tab.3	Onere applicato
A	16,27	0,6	1	0,8	0,45	8,14 *
B	16,27	0,6	1	0,8	0,5	8,14 *
C	16,27	0,6	1	0,8	0,6	8,14 *
Agricola	16,27	0,6	1	0,8	0,9	8,14 *
B prod./comm.	16,27	0,6	1	1	0,7	8,14 *
D	16,27	0,6	1	1	0,9	8,79
C turist. sport.	16,27	0,6	1	1	0,9	8,79

ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (Euro/mq)

N° OCCUPATI < 50, 50 < N° OCC. < 200, 200 < N° OCC. < 1000, N° OCC > 1000						
Zone	Onere grezzo	Par. h	Par. k	Par. zona	Par. prees. Tab.3	Onere applicato
A	5,85	0,6	1	0,8	0,45	2,93 *
B	5,85	0,6	1	0,8	0,5	2,93 *
C	5,85	0,6	1	0,8	0,6	2,93 *
Agricola	5,85	0,6	1	0,8	0,9	2,93 *
B prod./comm.	5,85	0,6	1	1	0,7	2,93 *
D	5,85	0,6	1	1	0,9	3,16
C turist. sport.	5,85	0,6	1	1	0,9	3,16

Poiché i parametri si mantengono costanti indipendentemente dal n° occupati è stata predisposta una sola tabella.

(B1) DESTINAZIONE PRODUTTIVA ARTIGIANALE/INDUSTRIALE

Classe A (superf. da 70 a 150 mq/addetto)

3.2 INDUSTRIE MANIFATTURIERE VARIE**ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (Euro/mq)**

Zone	Onere grezzo	Par. h	Par. k	Par. zona	Par. prees. Tab.3	Onere applicato
A	16,27	0,5	1	0,8	0,45	8,14 *
B	16,27	0,5	1	0,8	0,5	8,14 *
C	16,27	0,5	1	0,8	0,6	8,14 *
Agricola	16,27	0,5	1	0,8	0,9	8,14 *
B prod./comm.	16,27	0,5	1	1	0,7	8,14 *
D	16,27	0,5	1	1	0,9	8,14 *
C turist. sport.	16,27	0,5	1	1	0,9	8,14 *

ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (Euro/mq)

N° OCCUPATI < 50						
Zone	Onere grezzo	Par. h	Par. k	Par. zona	Par. prees. Tab.3	Onere applicato
A	5,85	0,5	0,7	0,8	0,45	2,93 *
B	5,85	0,5	0,7	0,8	0,5	2,93 *
C	5,85	0,5	0,7	0,8	0,6	2,93 *
Agricola	5,85	0,5	0,7	0,8	0,9	2,93 *
B prod./comm.	5,85	0,5	0,7	1	0,7	2,93 *
D	5,85	0,5	0,7	1	0,9	2,93 *
C turist. sport.	5,85	0,5	0,7	1	0,9	2,93 *
50 < N° OCCUPATI < 200						
Zone	Onere grezzo	Par. h	Par. k	Par. zona	Par. prees. Tab.3	Onere applicato
A	5,85	0,5	0,8	0,8	0,45	2,93 *
B	5,85	0,5	0,8	0,8	0,5	2,93 *
C	5,85	0,5	0,8	0,8	0,6	2,93 *
Agricola	5,85	0,5	0,8	0,8	0,9	2,93 *
B prod./comm.	5,85	0,5	0,8	1	0,7	2,93 *
D	5,85	0,5	0,8	1	0,9	2,93 *
C turist. sport.	5,85	0,5	0,8	1	0,9	2,93 *
200 < N° OCCUPATI < 1000						
Zone	Onere grezzo	Par. h	Par. k	Par. zona	Par. prees. Tab.3	Onere applicato
A	5,85	0,5	0,9	0,8	0,45	2,93 *
B	5,85	0,5	0,9	0,8	0,5	2,93 *
C	5,85	0,5	0,9	0,8	0,6	2,93 *
Agricola	5,85	0,5	0,9	0,8	0,9	2,93 *
B prod./comm.	5,85	0,5	0,9	1	0,7	2,93 *
D	5,85	0,5	0,9	1	0,9	2,93 *
C turist. sport.	5,85	0,5	0,9	1	0,9	2,93 *
N° OCCUPATI > 1000						
Zone	Onere grezzo	Par. h	Par. k	Par. zona	Par. prees. Tab.3	Onere applicato
A	5,85	0,5	1	0,8	0,45	2,93 *
B	5,85	0,5	1	0,8	0,5	2,93 *
C	5,85	0,5	1	0,8	0,6	2,93 *
Agricola	5,85	0,5	1	0,8	0,9	2,93 *
B prod./comm.	5,85	0,5	1	1	0,7	2,93 *
D	5,85	0,5	1	1	0,9	2,93 *
C turist. sport.	5,85	0,5	1	1	0,9	2,93 *

(B2) DESTINAZIONE PRODUTTIVA ARTIGIANALE/INDUSTRIALE E PRODUTTIVA AGRICOLA

Classe B (superf. > 150 mq/addetto)

1.1 INDUSTRIE DI TRASFORMAZIONE DELLE MATERIE PRIME

1.2 INDUSTRIE MANIFATTURIERE VARIE

ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (Euro/mq)

Zone	Onere grezzo	Par. h	Par. k	Par. zona	Par. prees. Tab.3	Onere applicato
A	8,14	0,5	1	0,8	0,45	4,07 *
B	8,14	0,5	1	0,8	0,5	4,07 *
C	8,14	0,5	1	0,8	0,6	4,07 *
Agricola	8,14	0,5	1	0,8	0,9	4,07 *
B prod./comm.	8,14	0,5	1	1	0,7	4,07 *
D	8,14	0,5	1	1	0,9	4,07 *
C turist. sport.	8,14	0,5	1	1	0,9	4,07 *

ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (Euro/mq)

N° OCCUPATI < 50, 50 < N° OCC. < 200, 200 < N° OCC. < 1000, N° OCC > 1000						
Zone	Onere grezzo	Par. h	Par. k	Par. zona	Par. prees. Tab.3	Onere applicato
A	2,93	0,5	1	0,8	0,45	1,46 *
B	2,93	0,5	1	0,8	0,5	1,46 *
C	2,93	0,5	1	0,8	0,6	1,46 *
Agricola	2,93	0,5	1	0,8	0,9	1,46 *
B prod./comm.	2,93	0,5	1	1	0,7	1,46 *
D	2,93	0,5	1	1	0,9	1,46 *
C turist. sport.	2,93	0,5	1	1	0,9	1,46 *

Poiché i parametri si mantengono costanti indipendentemente dal n. occupati è stata predisposta una sola tabella

Nelle zone “B produttiva” e “D”, relativamente agli interventi edilizi di nuova costruzione ed ampliamento di fabbricati con destinazione d’uso produttiva ed ubicati nelle aree di cui agli articoli 23 e 24 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C., l’onere applicato è ridotto del 20% (venti per cento), come previsto dall’articolo 1, comma 9, della presente disciplina.

Nota: * l’onere applicato è a ½ dell’onere grezzo.

N.B.: Per gli interventi di ristrutturazione e di sostituzione edilizia l’importo da utilizzare corrisponde all’onere applicato ridotto al 50% ai sensi dell’art. 12, ma non può comunque essere inferiore a ½ dell’onere grezzo.

B1 - Euro 8,14 primaria e Euro 2,93 secondaria.

B2 - Euro 4,07 primaria e Euro 1,46 secondaria.

(C) DESTINAZIONE COMMERCIALE

SUPERFICIE ≤ 200 MQ

ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (Euro/mq)

Zone	Onere grezzo	Par. k	Nuovo Imp.	Ristrutt	Par. prees. Tab.3	Onere applicato Nuovo imp.	Onere applicato Ristrutt./Sost.
A	61,04	1	1	0,5	0,45	30,52*	30,52*
B	61,04	1	1	0,5	0,5	30,52*	30,52*
C	61,04	1	1	0,5	0,6	36,62	30,52*
Agricola	61,04	1	1	0,5	0,9	54,93	30,52*
B prod./comm.	61,04	1	1	0,5	0,7	42,73	30,52*
D	61,04	1	1	0,5	0,9	54,93	30,52*
C turist. sport.	61,04	1	1	0,5	0,9	54,93	30,52*

ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (Euro/mq)

Zone	Onere grezzo	Par. k	Nuovo Imp.	Ristrutt	Par. prees. Tab.3	Onere applicato Nuovo imp.	Onere applicato Ristrutt./Sost.
A	16,46	1	1	0,5	0,45	8,23*	8,23*
B	16,46	1	1	0,5	0,5	8,23*	8,23*
C	16,46	1	1	0,5	0,6	9,88	8,23*
Agricola	16,46	1	1	0,5	0,9	14,81	8,23*
B prod./comm.	16,46	1	1	0,5	0,7	11,52	8,23*
D	16,46	1	1	0,5	0,9	14,81	8,23*
C turist. sport.	16,46	1	1	0,5	0,9	14,81	8,23*

(C) DESTINAZIONE COMMERCIALE

200 MQ < SUPERFICIE ≤ 2000 MQ

ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (Euro/mq)

Zone	Onere grezzo	Par. k	Nuovo Imp.	Ristrutt	Par. prees. Tab.3	Onere applicato Nuovo imp.	Onere applicato Ristrutt./Sost.
A	61,04	1,2	1	0,5	0,45	32,96	30,52 *
B	61,04	1,2	1	0,5	0,5	36,62	30,52 *
C	61,04	1,2	1	0,5	0,6	43,95	30,52 *
Agricola	61,04	1,2	1	0,5	0,9	65,92	32,96
B prod./comm.	61,04	1,2	1	0,5	0,7	51,27	30,52 *
D	61,04	1,2	1	0,5	0,9	65,92	32,96
C turist. sport.	61,04	1,2	1	0,5	0,9	65,92	32,96

ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (Euro/mq)

Zone	Onere grezzo	Par. k	Nuovo Imp.	Ristrutt	Par. prees. Tab.3	Onere applicato Nuovo imp.	Onere applicato Ristrutt./Sost.
A	16,46	1	1	0,5	0,45	8,23*	8,23*
B	16,46	1	1	0,5	0,5	8,23*	8,23*
C	16,46	1	1	0,5	0,6	9,88	8,23*
Agricola	16,46	1	1	0,5	0,9	14,81	8,23*
B prod./comm.	16,46	1	1	0,5	0,7	11,52	8,23*
D	16,46	1	1	0,5	0,9	14,81	8,23*
C turist. sport.	16,46	1	1	0,5	0,9	14,81	8,23*

(C) DESTINAZIONE COMMERCIALE

SUPERFICIE > 2000 MQ

ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (Euro/mq)

Zone	Onere grezzo	Par. k	Nuovo Imp.	Ristrutt	Par. prees. Tab.3	Onere applicato Nuovo imp.	Onere applicato Ristrutt./Sost.
A	61,04	1,5	1	0,5	0,45	41,20	30,52*
B	61,04	1,5	1	0,5	0,5	45,78	30,52*
C	61,04	1,5	1	0,5	0,6	54,93	30,52*
Agricola	61,04	1,5	1	0,5	0,9	82,40	41,20
B prod./comm.	61,04	1,5	1	0,5	0,7	64,09	32,04
D	61,04	1,5	1	0,5	0,9	82,40	41,20
C turist. sport.	61,04	1,5	1	0,5	0,9	82,40	41,20

ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (Euro/mq)

Zone	Onere grezzo	Par. k	Nuovo Imp.	Ristrutt	Par. prees. Tab.3	Onere applicato Nuovo imp.	Onere applicato Ristrutt./Sost.
A	16,46	1	1	0,5	0,45	8,23*	8,23*
B	16,46	1	1	0,5	0,5	8,23*	8,23*
C	16,46	1	1	0,5	0,6	9,88	8,23*
Agricola	16,46	1	1	0,5	0,9	14,81	8,23*
B prod./comm.	16,46	1	1	0,5	0,7	11,52	8,23*
D	16,46	1	1	0,5	0,9	14,81	8,23*
C turist. sport.	16,46	1	1	0,5	0,9	14,81	8,23*

Nota: * l'onere applicato per la ristrutturazione è "assestato" a ½ dell'onere grezzo.

N.B.: In caso di ampliamento l'onere da applicare sarà quello della Tabella relativa alla superficie complessiva dell'unità commerciale interessate dall'intervento.

(D) DESTINAZIONE DIREZIONALE

ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (Euro/mq)

Zone	Onere grezzo	Par. k	Nuovo Imp.	Ristrutt	Par. prees. Tab.3	Onere applicato Nuovo imp.	Onere applicato Ristrutt./Sost.
A	91,56	1,5	1	0,5	0,45	61,80	45,78*
B	91,56	1,5	1	0,5	0,5	68,67	45,78*
C	91,56	1,5	1	0,5	0,6	82,40	45,78*
Agricola	91,56	1,5	1	0,5	0,9	123,60	61,80
B prod./comm.	91,56	1,5	1	0,5	0,7	96,13	48,07
D	91,56	1,5	1	0,5	0,9	123,60	61,80
C turist. sport.	91,56	1,5	1	0,5	0,9	123,60	61,80

ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (Euro/mq)

Zone	Onere grezzo	Par. k	Nuovo Imp.	Ristrutt	Par. prees. Tab.3	Onere applicato Nuovo imp.	Onere applicato Ristrutt./Sost.
A	16,46	1	1	0,5	0,45	8,23*	8,23*
B	16,46	1	1	0,5	0,5	8,23*	8,23*
C	16,46	1	1	0,5	0,6	9,88	8,23*
Agricola	16,46	1	1	0,5	0,9	14,81	8,23*
B prod./comm.	16,46	1	1	0,5	0,7	11,52	8,23*
D	16,46	1	1	0,5	0,9	14,81	8,23*
C turist. sport.	16,46	1	1	0,5	0,9	14,81	8,23*

Nota: * l'onere applicato per il nuovo impianto e per la ristrutturazione è "assestato" a ½ dell'onere grezzo.

(E) DESTINAZIONE TURISTICA – RICETTIVA - SPORTIVA

SUPERFICIE > 20 MQ

ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (Euro/mq)

Zone	Onere grezzo	Par. k	Nuovo Imp.	Ristrutt	Par. prees. Tab.3	Onere applicato Nuovo imp.	Onere applicato Ristrutt./Sost.
A	61,04	1	0,3	0,25	0,45	30,52	30,52
B	61,04	1	0,3	0,25	0,5	30,52	30,52
C	61,04	1	0,3	0,25	0,6	30,52	30,52
Agricola	61,04	1	0,3	0,25	0,9	30,52	30,52
B prod./comm.	61,04	1	0,3	0,25	0,7	30,52	30,52
D	61,04	1	0,3	0,25	0,9	30,52	30,52
C turist. sport.	61,04	1	0,3	0,25	0,9	30,52	30,52

ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (Euro/mq)

Zone	Onere grezzo	Par. k	Nuovo Imp.	Ristrutt	Par. prees. Tab.3	Onere applicato Nuovo imp.	Onere applicato Ristrutt./Sost.
A	65,84	1	0,3	0,25	0,45	32,92	32,92
B	65,84	1	0,3	0,25	0,5	32,92	32,92
C	65,84	1	0,3	0,25	0,6	32,92	32,92
Agricola	65,84	1	0,3	0,25	0,9	32,92	32,92
B prod./comm.	65,84	1	0,3	0,25	0,7	32,92	32,92
D	65,84	1	0,3	0,25	0,9	32,92	32,92
C turist. sport.	65,84	1	0,3	0,25	0,9	32,92	32,92

Nota: l'onere applicato per il nuovo impianto e per la ristrutturazione è "assestato" a ½ dell'onere grezzo.

N.B.: Per superfici fino a 20 mq l'onere di applicazione sarà quello della destinazione commerciale (di vendita).

(F) DESTINAZIONE ACCESSORIE

ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (Euro/mq)

Zone	Onere grezzo	Par. prees. Tab.3	Onere applicato
A	8,14	0,45	4,07 *
B	8,14	0,5	4,07 *
C	8,14	0,6	4,88
Agricola	8,14	0,9	7,32
B prod./comm.	8,14	0,7	5,70
D	8,14	0,9	7,32
C turist. sport.	8,14	0,9	7,32

ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (Euro/mq)

Zone	Onere grezzo	Par. prees. Tab.3	Onere applicato
A	2,93	0,45	1,46 *
B	2,93	0,5	1,46 *
C	2,93	0,6	1,76
Agricola	2,93	0,9	2,63
B prod./comm.	2,93	0,7	2,05
D	2,93	0,9	2,63
C turist. sport.	2,93	0,9	2,63

Nota: * l'onere applicato per la ristrutturazione è "asestato" a ½ dell'onere grezzo.

N.B.: Per gli interventi di ristrutturazione e di sostituzione edilizia l'importo da utilizzare corrisponde all'onere applicato ridotto al 50% ai sensi dell'art. 12, ma non può comunque essere inferiore a ½ dell'onere grezzo (Euro 4,07 primaria e Euro 1,46 secondaria).